SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1994.

Deroga alle misure vigenti in materia di embargo nei confronti della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 76, recante misure urgenti in materia di rapporti finanziari con la Libia, ed in particolare l'art. 3 che consente di disporre talune deroghe ai divieti relativi a tali rapporti introdotti con l'art. 1 del citato decreto;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione italiana armatori ha chiesto che i vettori marittimi che approdano nei porti libici possano sostenere le spese portuali;

Sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, che hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

I divieti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 76, non si applicano ai pagamenti eseguiti dai vettori marittimi italiani in connessione con l'approdo nei porti libici di navi che effettuano trasporti consentiti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del commercio con l'estero
BARATTA

94A1337

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 1994.

Autorizzazione all'istituzione e gestione di un centro di raccolta e smistamento merci ad opera dell'Ente autonomo magazzini generali di Verona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda in data 12 settembre 1990 con la quale l'Ente autonomo magazzini generali di Verona ha chiesto l'istituzione, presso i propri impianti siti in Verona, via Sommacampagna, 28, di un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Considerato che presso i suddetti impianti l'ente richiedente gestisce magazzini generali;

Considerato altresì che presso i magazzini generali predetti è operante la omonima sezione doganale, dipendente dalla dogana di Verona, giusto quanto disposto da ultimo con decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Ravvisata l'opportunità di attivare presso i citati magazzini generali un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali ai sensi del richiamato art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente autonomo magazzini generali di Verona è autorizzato ad istituire e gestire presso i propri impianti, siti in Verona, via Sommacampagna, 28, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la sezione doganale magazzini generali, dipendente dalla dogana di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1356

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 febbraio 1994.

Disciplina del mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, e del mercato telematico dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 2, e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988 come modificato ed integrato dai propri decreti 26 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1991; 18 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992; 4 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1992 e 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993;

Ritenuta l'esigenza di coordinare ed aggiornare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, con le quali sono stati istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato;

Ritenuta l'esigenza di integrare le medesime disposizioni, al fine di promuovere la concorrenzialità e l'efficacia complessiva del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, nonché al fine di disciplinare le contrattazioni su varie categorie di contratti uniformi a termine su titoli di Stato;

Ritenuto altresì di dover individuare i soggetti abilitati ad operare nell'ambito di detti mercati in modo da garantire un'effettiva concorrenza ed armonizzare le regole di accesso ai mercati medesimi ai principi dell'ordinamento comunitario;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

TITOLO I

Mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti

Art. 1.

1. Per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, individuati ai sensi dell'art. 7, lettera *d)*, attraverso circuito telematico, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto, gli operatori interessati sottoscrivono apposita convenzione a tempo indeterminato a norma dell'art. 7.

2. Possono aderire alla convenzione:

a) la Banca d'Italia;

b) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) le banche comunitarie e le banche extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) le SIM autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) le società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, gli o.i.c.v.m. di cui all'art. 10-*bis* della stessa legge, nonché le SICAV di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) le compagnie di assicurazione;

g) le società con sede legale in Paesi della Comunità europea, aventi quale oggetto sociale esclusivo o principale la negoziazione in nome e per conto proprio di valori mobiliari, purché sottoposte, nel Paese in cui hanno sede, a forme di vigilanza equiparabili a quelle cui sono sottoposte società della specie con sede legale in Italia;

h) le società con sede legale in Paesi estranei alla Comunità europea, aventi quale oggetto sociale esclusivo o principale la negoziazione in nome e per conto proprio di valori mobiliari, autorizzate a condizione di reciprocità, dal Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

3. L'accertamento dell'equiparabilità delle forme di vigilanza cui sono assoggettate le società di cui alla lettera *g)* nei Paesi della Comunità europea in cui hanno sede è effettuato dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

1. Per l'adesione della convenzione i soggetti di cui all'art. 1 debbono possedere entrambi i seguenti requisiti:

a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari o equivalente almeno a lire dieci miliardi;

b) avvenuta stipulazione, nell'anno precedente, di contratti di compravendita di titoli dello Stato italiano e/o di obbligazioni di emittenti residenti per un valore complessivo non inferiore a lire milleduecentocinquanta miliardi.

2. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti indicati nel comma 1, ovvero la sussistenza di fondate ragioni che facciano presumere il verificarsi di tale evento, comporta la sospensione dalle negoziazioni e gli altri effetti stabiliti nella convenzione. Per la verifica dei suddetti requisiti il comitato di gestione previsto dalla convenzione di cui all'art. 7 ha facoltà di richiedere ai partecipanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie, con le modalità stabilite nella convenzione stessa.

3. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a fornire al comitato di gestione dati e notizie sull'intera attività svolta.

Art. 3.

1. È tenuto presso la Banca d'Italia un «Elenco degli operatori principali», nel quale la Banca stessa, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *d)* che, avendo aderito alla convenzione, ne facciano domanda a siano in possesso dei prescritti requisiti. L'iscrizione nell'elenco comporta l'impegno di formulare in via continuativa, nell'orario stabilito dal comitato di gestione, offerte di acquisto e di vendita di titoli, opportunamente differenziati per caratteristiche, per un numero minimo, comunque non inferiore a cinque, fissato dal comitato di gestione medesimo. Gli operatori principali sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia dati e notizie sull'intera attività svolta.

2. L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali non può essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti:

a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari almeno a lire cinquanta miliardi;

b) svolgimento, nell'anno precedente alla domanda, di attività di acquisto e vendita di titoli dello Stato italiano per un valore complessivo non inferiore a lire diecimila miliardi. Successivamente all'iscrizione, gli operatori devono svolgere attività di acquisto e vendita, nel mercato di cui al presente titolo, per una quota pari ad almeno l'uno per cento su base annua delle operazioni effettuate nel medesimo mercato. Per il calcolo della suddetta quota non si tiene conto delle operazioni effettuate fra operatori principali.

3. La Banca d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti. La perdita dei requisiti di cui al comma 2 determina la cancellazione dall'elenco degli operatori principali.

4. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato, può modificare, sentita la Banca d'Italia, gli importi e le quote percentuali di cui al comma 2.

Art. 4

1. La Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero del tesoro, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare un effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive in una «Sezione speciale» dell'elenco di cui all'art. 3 gli operatori principali che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari almeno a lire settantacinque miliardi;

b) aggiudicazione, su base annua, di una quota pari almeno all'uno per cento per ogni categoria omogenea di titoli, determinata secondo indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni, e non inferiore al tre per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato;

c) svolgimento, su base annua, di attività di acquisto e vendita nel mercato di cui al presente titolo, per un valore corrispondente ad almeno il tre per cento del totale delle operazioni effettuate sul mercato medesimo e ad almeno l'uno per cento del totale delle operazioni ivi effettuate per ogni categoria omogenea di titoli, determinata secondo indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni. Per il calcolo delle suddette quote si tiene conto delle operazioni effettuate fra gli operatori principali secondo criteri determinati e resi noti ai sensi del comma 5;

d) mantenimento di condizioni competitive di prezzo e svolgimento di scambi significativi, nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, secondo i criteri determinati e resi noti ai sensi del comma 5.

2. È tenuto presso il Ministero del tesoro un elenco degli «specialisti in titoli di Stato», nel quale vengono iscritti gli operatori principali compresi nella sezione speciale di cui al comma 1. Gli specialisti in titoli di Stato hanno accesso esclusivo, a condizioni e secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato.

3. Gli operatori principali che chiedono l'iscrizione alla «Sezione speciale» devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda. L'iscrizione nella «Sezione speciale» viene effettuata all'inizio dell'anno successivo a quello durante il quale viene verificato il possesso di tali requisiti. Il requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, dovrà essere posseduto al momento di iscrizione nella «Sezione speciale».

4. L'iscrizione nella «Sezione speciale» è comunque subordinata al mantenimento dei requisiti di cui al comma 1. La verifica del possesso di detti requisiti e della loro permanenza nel periodo successivo all'iscrizione è effettuata dalla Banca d'Italia.

5. Il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia determinano e rendono noti i criteri per la valutazione delle quote di cui al comma 1, lettera *c)*, e delle condizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, che comprenderanno anche il numero e la qualità delle controparti, le specie di titoli trattati e l'entità delle offerte di acquisto e vendita formulate.

6. In base ai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del comma 4, il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia sottopongono annualmente a revisione l'elenco degli operatori principali iscritti nella «Sezione speciale». In tale occasione viene altresì effettuata la verifica di cui al comma 3 per gli operatori principali che hanno fatto domanda di is rizione nella «Sezione speciale».

7. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato, può modificare, sentita la Banca d'Italia, gli importi e le quote percentuali di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Art. 5.

1. Le offerte di acquisto e di vendita dei titoli sono formulate, valendosi di apposito circuito telematico, dagli operatori principali. Dette offerte possono essere accettate esclusivamente dai soggetti che hanno aderito alla convenzione. Le negoziazioni sono effettuate in nome e per conto proprio.

2. Il comitato di gestione stabilisce gli orari per le negoziazioni nel mercato di cui al presente titolo. Il comitato può altresì disciplinare apposite sessioni per la negoziazione dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, al di fuori degli orari stabiliti, prevedendo che in dette sessioni gli operatori principali non siano tenuti a formulare in via continuativa proposte ai sensi dell'art. 3, comma 1.

3. La continuità delle negoziazioni di cui all'art. 1 è condizionata all'adesione alla convenzione di almeno trenta dei soggetti aventi titolo, tra i quali non meno di dieci operatori principali.

4. Ciascun soggetto aderente alla convenzione deve tenere rapporti di deposito con la Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. e aderire alla compensazione dei valori mobiliari direttamente o attraverso un unico soggetto a ciò abilitato. Gli aderenti alla convenzione devono inoltre attenersi alle prescrizioni disposte, al fine di assicurare la stabilità del mercato, dalla Banca d'Italia.

Art. 6.

1. Al fine di accrescere l'efficienza e la liquidità del mercato, il comitato di gestione può consentire agli aderenti di avvalersi di appositi intermediari costituiti come società per azioni. Dette società hanno per oggetto sociale la negoziazione di valori mobiliari quotati nel mercato di cui al presente titolo esclusivamente tra gli operatori ad esso aderenti ed, eventualmente, la negoziazione, in nome e per conto proprio, dei medesimi valori mobiliari in detto mercato. Il patrimonio netto di tali società, determinato ai sensi dell'art. 17, deve essere almeno pari a lire tre miliardi. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

2. Le società di cui al comma 1 debbono disporre di un regolamento che prevede:

a) l'importo minimo dei titoli negoziabili per il tramite della società;

b) le modalità con cui gli aderenti comunicano i propri ordini alla società e le modalità con cui questa li esegue;

c) i tempi e le modalità di comunicazione degli estremi dei contratti conclusi alla Banca d'Italia, alla Consob e al comitato di gestione.

3. Il regolamento di cui al comma 2, lo statuto delle società e le loro modificazioni sono approvati dal Ministro del tesoro.

4. Al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni, il comitato di gestione può introdurre idonee forme di garanzia.

Art. 7.

1. La convenzione prevede le modalità:

a) per l'accertamento dei requisiti per l'adesione alla convenzione;

b) per la fissazione di un termine di durata, comunque non inferiore a tre mesi, all'impegno di cui al comma 1 dell'art. 3;

c) per lo svolgimento delle negoziazioni e la determinazione dei meccanismi di formulazione delle offerte, con la fissazione, tra l'altro, dei lotti minimi di contrattazione eventualmente differenziati per singoli titoli e/o per le categorie di soggetti di cui agli articoli 3 e 4; tali lotti minimi non potranno essere comunque inferiori a cinque miliardi di lire: per i titoli denominati in ECU, tali lotti minimi non potranno essere inferiori a 500.000 ECU;

d) per la redazione dell'elenco dei titoli che formano oggetto di negoziazione attraverso il circuito telematico e per la ripartizione tra gli operatori principali dei titoli sui quali essi sono tenuti ad effettuare le offerte, tenendo conto dell'esigenza che queste, nell'insieme, riguardino un numero di titoli sufficientemente ampio per assicurare pluralità di offerte e condizioni di competitività;

e) per la verifica dell'adempimento degli obblighi dei partecipanti e per la sospensione o l'esclusione dei soggetti dalle negoziazioni a domanda o in caso di comportamenti non compatibili con la funzionalità delle negoziazioni;

f) per la modifica della convenzione, con l'indicazione delle maggioranze necessarie;

g) per il riparto delle spese tra i partecipanti alla convenzione;

h) per la sospensione delle negoziazioni in caso di gravi disfunzioni tecniche;

i) per l'elezione del comitato di gestione, con l'indicazione dei relativi poteri, e per la composizione dell'organo medesimo, in modo che esso risulti adeguatamente rappresentativo dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4;

l) per il recesso dalla convenzione.

La convenzione comprende inoltre le previsioni di cui all'art. 13 e può prevedere le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle forme di garanzia stabilite dal comitato.

2. Alle riunioni del comitato di gestione possono assistere funzionari designati dal Ministero del tesoro, dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

TITOLO II

Mercato telematico dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato

Art. 8.

1. Possono partecipare alle negoziazioni svolte nel mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1:

a) i soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *d)* ed *e)*;

b) i soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, autorizzati alla negoziazione di valori mobiliari;

c) gli agenti di cambio;

d) i soggetti indicati all'art. 9.

2. Nel mercato di cui al presente titolo i contratti si suddividono in due «categorie».

a) contratti uniformi a termine «futures» su titoli di Stato (d'ora in avanti Futures).

b) contratti uniformi a termine «opzioni», relativi a contratti uniformi a termine «futures» su titoli di Stato (d'ora in avanti opzioni)

Ciascuna categoria di contratti uniformi a termine può ricomprendere differenti schemi negoziali, ognuno dei quali costituisce una classe di contratti. Nell'ambito di ciascuna classe, i contratti sono divisi per specie, identificate dalla scadenza.

Art. 9

1. È tenuto dalla Banca d'Italia un registro in cui la Banca stessa, a seguito di apposita domanda, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, autorizzati alla negoziazione di valori mobiliari, e all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, i quali si impegnino ad effettuare sul mercato di cui al presente titolo esclusivamente negoziazioni per conto di terzi, nonché gli agenti di cambio L'iscrizione è disposta compatibilmente con le esigenze di stabilità ed efficienza del mercato

2. È tenuto dalla Banca d'Italia un registro in cui la Banca stessa iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti che ne facciano domanda e siano dotati dei seguenti requisiti

a) forma giuridica di società per azioni e sede legale in Italia.

b) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'articolo 17, di almeno lire due miliardi;

c) oggetto sociale, esclusivo o principale, riguardante l'attività di negoziazione di valori mobiliari esclusivamente in nome e per conto proprio;

d) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

L'iscrizione è disposta compatibilmente con le esigenze di efficienza del mercato e di stabilità e continuità dei prezzi. Il mantenimento dell'iscrizione è in ogni caso subordinato al permanere dei requisiti richiesti. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *g)* e *h)*, dotati di requisiti equivalenti a quelli previsti dalle lettere *b)* e *d)* del presente comma, sono ammessi a condizioni di reciprocità e previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 10

1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, per partecipare alle negoziazioni, salvo quanto previsto al comma 2, devono essere aderenti alla convenzione e devono altresì sottoscrivere il protocollo integrativo previsto all'art. 14.

2. Allo stesso fine i soggetti di cui agli articoli 8, comma 1, lettera *c)*, e 9 se non aderenti alla convenzione, devono sottoscrivere apposito atto di accettazione delle regole di organizzazione e funzionamento del mercato, il cui modello è deliberato dal comitato di gestione e approvato dal Ministro del tesoro. Per i soggetti di cui all'art 9 la sottoscrizione è subordinata alla iscrizione in uno dei registri ivi previsti

Art 11

1. È tenuto dalla Banca d'Italia un «Registro degli operatori principali» del mercato di cui al presente titolo. In detto registro la Banca stessa, tenuto anche conto dell'esigenza di assicurare una effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, autorizzati alla negoziazione di valori mobiliari, e all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, che, avendo sottoscritto il protocollo integrativo di cui all'art. 14, ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti indicati nel comma 2. L'iscrizione nel registro è disposta compatibilmente con i limiti tecnici propri del sistema telematico, che tendenzialmente sarà dimensionato tenendo conto delle richieste degli operatori, dei costi e dell'efficienza del mercato. Il registro si suddivide in separate sezioni, relative a ciascuna categoria di contratti di cui all'art. 8, comma 2. L'iscrizione nel registro stesso comporta l'impegno minimo di formulare in via continuativa proposte per almeno una specie di contratti uniformi della stessa categoria di iscrizione, per un valore nominale dei titoli nozionali considerati almeno pari a lire un miliardo, per l'intera durata di negoziazione del contratto e di partecipare attivamente al mercato. Il comitato di gestione può elevare il numero minimo delle specie di contratti all'interno delle singole categorie e il valore nominale dei titoli nozionali considerati che

debbono essere trattati da ogni operatore principale. All'atto della domanda l'operatore deve indicare la, o le categorie cui si riferisce il proprio impegno. I soggetti iscritti nelle sezioni del registro possono beneficiare di condizioni tariffarie agevolate.

2. L'iscrizione nelle sezioni del registro previsto dal comma 1 non può essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti:

a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari almeno a lire venti miliardi;

b) avere effettuato, nell'anno precedente alla domanda, compravendite di un numero di contratti uniformi per un valore nominale dei titoli nozionali considerati complessivamente non inferiore a lire cinquemila miliardi, con riferimento alla categoria di contratti per la quale l'operatore assume l'impegno di cui al comma 1.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 2 determina la cancellazione dal registro di cui al comma 1. La Banca d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti.

4. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato, può modificare, sentita la Banca d'Italia, gli importi di cui al comma 2.

Art. 12.

1. I contratti tra gli operatori sono stipulati in nome proprio e possono essere effettuati per conto di terzi dai soggetti a ciò autorizzati.

2. Gli agenti di cambio ed i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, possono operare solo per conto di terzi; i soggetti di cui all'art. 9, comma 2, solo per conto proprio.

3. Le proposte relative ai contratti uniformi di cui al presente titolo sono diffuse, attraverso apposito circuito telematico, dai soggetti di cui agli articoli 8, comma 1, e 9. In via transitoria, tali proposte vengono formulate solo dai soggetti indicati agli articoli 9, comma 1, e 11. I soggetti iscritti nella sola sezione Futures del registro degli operatori principali, non possono formulare proposte relative ad opzioni. I soggetti iscritti nella sola sezione opzioni del medesimo registro non possono formulare proposte relative a Futures. Le proposte possono essere accettate solo dai soggetti di cui agli articoli 8, comma 1, e 9.

4. L'esecuzione dei contratti uniformi a termine stipulati nel mercato di cui al presente titolo, che comportino la consegna materiale dei titoli e che siano in essere alla scadenza, avviene a mezzo della stanza di compensazione dei valori mobiliari con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

5. Il comitato di gestione stabilisce gli orari per le negoziazioni nel mercato di cui all'art. 8, comma 1. Il comitato può altresì disciplinare apposite sessioni per la negoziazione di contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato al di fuori degli orari stabiliti, prevedendo che in dette sessioni gli operatori principali non siano tenuti a formulare in via continuativa proposte ai sensi dell'art. 11, comma 1.

Art. 13.

1. In relazione alle disposizioni di cui al presente titolo, la convenzione di cui all'art. 7 prevede:

a) un'assemblea generale degli aderenti per gli argomenti di interesse comune e un'assemblea speciale dei sottoscrittori del protocollo per le delibere che interessano solo il mercato disciplinato nel presente titolo;

b) una composizione del comitato di gestione che risulti sufficientemente rappresentativa degli operatori dei diversi mercati;

c) la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione, con funzione consultiva, di un rappresentante della Cassa di compensazione e garanzia.

Art. 14.

1. Nel protocollo integrativo sono previsti:

a) i criteri e le modalità di funzionamento del mercato di cui al presente titolo, nonché la facoltà e gli obblighi degli operatori;

b) i poteri dell'assemblea speciale;

c) le attribuzioni del comitato di gestione, in particolare per quanto riguarda l'ammissione degli operatori al mercato e la loro sospensione ed esclusione, la determinazione delle modalità di funzionamento del circuito telematico, la predisposizione degli schemi negoziali dei contratti uniformi e delle regole di comportamento sul mercato, la sospensione delle negoziazioni anche nei casi in cui ciò sia richiesto dalla Cassa di compensazione e garanzia per l'adeguamento dei margini, la supervisione sull'andamento delle negoziazioni anche con riferimento alla correttezza del comportamento degli operatori sul mercato;

d) i criteri di partecipazione alle spese di funzionamento del mercato da parte dei soggetti non aderenti alla convenzione previsti dall'art. 10, comma 2;

e) gli effetti delle negoziazioni di cui all'art. 8, comma 1, in particolare stabilendo che:

1) nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la Cassa di compensazione e garanzia assume le obbligazioni nascenti dalle negoziazioni nei confronti dei partecipanti alle negoziazioni medesime, divenendo gli originari contraenti direttamente o indirettamente obbligati in pari misura nei confronti della Cassa stessa; l'invalidità e l'inefficacia delle obbligazioni nascenti dalle negoziazioni possono essere fatte valere esclusivamente fra gli originari contraenti;

2) successivamente alla conclusione delle negoziazioni di cui all'art. 8, comma 1, e secondo le disposizioni emanate ai sensidell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e le norme stabilite dalla Cassa di compensazione e garanzia, ciascuno dei contraenti è tenuto a versare alla Cassa medesima,

direttamente o indirettamente, margini di garanzia iniziali, di variazione e aggiuntivi. La Cassa di compensazione e garanzia determina la misura di detti margini; la misura dei margini iniziali non può comunque essere inferiore a quella fissata dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia;

f) l'obbligo per i partecipanti alle negoziazioni di cui all'art 8, comma 1, di acquisire dalla propria clientela importi almeno pari a margini da loro dovuti direttamente o indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia, detti partecipanti adottano altresì ogni altra misura opportuna per assicurare gli adempimenti da parte della clientela degli obblighi di esecuzione continuata derivanti dai contratti;

g) i criteri generali relativi alla formulazione delle offerte e all'esecuzione degli ordini da parte dei soggetti di cui all'art 9, comma 1,

h) criteri equivalenti a quelli di cui all'art 6, comma 1, lettere *f)* e *g)*.

2. Le modifiche al protocollo sono deliberate dall'assemblea speciale.

Art 15.

1. Gli schemi negoziali dei contratti uniformi, appartenenti alle diverse categorie, da stipulare nel mercato di cui al presente titolo, sono predisposti dal comitato di gestione ed approvati dal Ministro del tesoro tenendo conto della struttura e del funzionamento del mercato dei titoli di Stato. Con l'approvazione degli schemi contrattuali è stabilita la data di avvio delle relative negoziazioni

2. Con la sottoscrizione degli atti indicati nell'art. 10 si manifesta la volontà di effettuare le negoziazioni secondo gli schemi di cui al comma 1.

Art. 16.

1 Fermo quanto previsto all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, in casi di eccezionale urgenza la Cassa di compensazione e garanzia può sospendere le negoziazioni del mercato per il tempo strettamente necessario all'adeguamento dei margini da parte di tutti gli operatori. Sono sospesi temporaneamente dalle negoziazioni gli operatori che non provvedono al versamento dei margini dovuti nei termini stabiliti o accordati dalla Cassa e gli operatori che si trovano nella condizione di non poter operare, neppure indirettamente, con la Cassa medesima. La Cassa informa immediatamente il comitato di gestione delle sospensioni di cui al presente comma.

2. Il comitato di gestione, per l'esercizio delle sue funzioni, può chiedere alla Cassa di compensazione e garanzia dati e notizie relativi al mercato ed a singoli operatori. La Cassa di compensazione e garanzia informa prontamente il comitato di gestione, la Banca d'Italia e la Consob delle irregolarità compiute dagli operatori nel mercato

3. L'inizio e le continuità delle negoziazioni sul mercato di cui al presente titolo sono subordinati alla sottoscrizione del protocollo integrativo da parte di almeno trenta aderenti alla convenzione ed alla iscrizione in ciascuna delle sezioni del registro degli operatori principali di almeno cinque operatori.

4 Il Ministro del tesoro, per esigenze di stabilità del mercato, e sentita la Banca d'Italia, può introdurre limiti all'ammontare massimo di posizioni che può essere detenuto dai partecipanti alle negoziazioni anche separatamente per ciascuna categoria o classe di contratti.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 17.

1. Ai fini del presente decreto, il patrimonio netto delle banche e degli enti finanziari è calcolato secondo i criteri indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza Il patrimonio netto delle compagnie di assicurazione è costituito dalla somma del valore del capitale sociale versato, delle riserve patrimoniali e degli utili non distribuiti, diminuita delle perdite d'esercizio e di quelle portate a nuovo.

Art 18

1 Nello stesso giorno di contrattazione gli aderenti ai mercati di cui al presente decreto comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le notizie relative ai contratti conclusi.

2. Prima della riapertura delle contrattazioni del giorno successivo, la Cassa di compensazione e garanzia comunica alla Banca d'Italia e alla Consob le notizie relative ai contratti conclusi sul mercato di cui al titolo II, per ciascuna categoria di contratti.

3. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

4. La Banca d'Italia elabora in forma aggregata e pubblica le informazioni relative ai prezzi minimi, massimi e medi ponderati, nonché alle quantità negoziate attraverso il sistema.

5. La Banca d'Italia comunica periodicamente al Ministero del tesoro e alla Consob dati e notizie sull'andamento dei mercati di cui ai titoli I e II, nonché sull'attività degli operatori di cui all'art. 4.

Art. 19.

1. Il Ministro del tesoro approva la convenzione, il protocollo e le loro modificazioni, verificandone la conformità al presente decreto.

2 Le modifiche al presente decreto sono automaticamente recepite nel testo della convenzione e del protocollo, ove ciò sia necessario, fatta salva la facoltà di recesso.

Art. 20.

1. Nell'esercizio dei poteri di controllo attribuiti dalle vigenti disposizioni di legge, la Consob, oltre ad adottare i provvedimenti di sua competenza, informa il Ministro del tesoro delle irregolarità o anomalie riscontrate che comportino disfunzioni del mercato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

1. Fatta salva la facoltà di recesso, le società finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto 8 febbraio 1988, come successivamente modificato ed integrato, continuano ad aderire alla convenzione e a partecipare alle negoziazioni sul mercato di cui al titolo I fino al 31 dicembre 1994.

2. La «Sezione speciale» dell'elenco degli operatori principali prevista dall'art. 4, comma 1, e l'elenco degli «specialisti in titoli di Stato» previsto dall'art. 4, comma 2, sono istituiti a partire dal 1° luglio 1994. In sede di istituzione della «Sezione», potranno essere iscritti gli operatori principali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, verificati con riferimento al periodo compreso tra il 16 marzo 1994 ed il 15 giugno 1994; per i soggetti che facciano domanda successivamente alla data di istituzione della «Sezione» e fino al 31 marzo 1995, la verifica dei suddetti requisiti sarà effettuata con riferimento al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, dovrà essere posseduto a decorrere dal 31 marzo 1995.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettera *b)*, per un periodo di dodici mesi dalla data di avvio delle contrattazioni relative alle opzioni, potranno chiedere l'iscrizione nella sezione del registro relativa alle opzioni gli operatori che abbiano stipulato nell'anno precedente compravendite di Futures per un valore nominale dei titoli nozionali considerati complessivamente non inferiore a lire cinquemila miliardi.

4. La verifica dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione del registro relativa alle opzioni è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dall'avvio delle contrattazioni sulle opzioni.

Art. 22.

1. Il decreto 8 febbraio 1988, come modificato ed integrato dai successivi decreti 26 aprile 1991 e 18 febbraio 1992, 4 agosto 1992 e 22 febbraio 1993 è abrogato.

2. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

3. Sono salvi gli atti compiuti e i contratti conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1312

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 1994.

Criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al trasporto di merci su strada (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988);

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990);

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991);

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991);

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria è stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuati dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991);

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 relativo alla determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto di merci Italia-Austria per il periodo 10 giugno 1992-9 giugno 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992);

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1992 recante criteri di attribuzione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1992-93 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 recante criteri di attribuzione ed ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993);

Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993);

Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti e di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993);

Tenuto conto delle disponibilità di ecopunti appartenenti al contingente 1994;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che ai sensi dell'art. 3 del decreto dirigenziale 24 settembre 1993 hanno ottenuto una quota di ecopunti da utilizzare entro il 31 dicembre 1993, possono, entro il 25 marzo 1994 presentare istanza per ottenere per il 1994 un'assegnazione di ecopunti pari alla media di ecopunti utilizzati nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 1993 moltiplicata per 10.

Art. 2.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio che nell'anno 1993 non hanno ottenuto ed utilizzato ecopunti possono presentare istanza per ottenerne una quota nei limiti di quelli destinati per questo scopo.

Art. 3.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi che non hanno ancora provveduto, ai sensi della circolare n. 39/296 del 23 dicembre 1993 della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III, a presentare istanza per il rinnovo dell'assegnazione di ecopunti per il 1994, debbono ottemperare a tale obbligo entro il 25 marzo 1994.

Art. 4.

Le disposizioni applicative saranno impartite con apposita circolare.

Roma, 28 febbraio 1994

Il direttore generale: BERRUTI

94A1388

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 gennaio 1994.

Autorizzazione alla SIAT - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni p.a., in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SIAT - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

Vista l'istanza indata 30 dicembre 1992, con la quale la predetta SIAT - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 15 novembre 1993, n. 312160, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SIAT - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1354

DECRETO 28 gennaio 1994.

Autorizzazione alla ITAS assicurazioni S.p.a., in Trento, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Serenissima S.p.a., ora ITAS assicurazioni S.p.a., con sede in Trento;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta ITAS assicurazioni S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 ottobre 1993, n. 311903, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La ITAS assicurazioni S.p.a., con sede in Trento, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1355

DECRETO 8 febbraio 1994

Autorizzazione alla SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1988, con il quale la SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 ottobre 1993, n. 311907, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra,

Decreta:

La SARP - Società di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1353

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 nella provincia di Torino;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 nella provincia di Novara;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Alessandria;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 14 ottobre 1993 nella provincia di Vercelli;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 22 ottobre 1993 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella provincia di Asti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le speficate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Bozzole, Brignano-Frascata, Casale Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Giarole, Sale, Valenza, Villalvernia;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Albera Ligure, Avolasca, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bozzole, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto D'Erro, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Isola Sant'Antonio, Lerma, Melazzo, Merana, Momperone, Monleale, Montechiaro D'Acqui, Montegioco, Mornese, Paderna, Pozzol Groppo, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Sale, San Sebastiano Curone, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Valenza, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosco Marengo, Bozzole, Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Cantalupo Ligure, Capriata D'Orba, Carentino, Carezzano, Carrega Ligure, Cartosio, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castelletto D'Erro, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Conzano, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Masio, Melazzo, Merana, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montechiaro D'Acqui, Montegioco, Mornese, Oviglio, Pareto, Pontecurone, Ponzone, Pozzol Groppo, Prasco, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Tortona, Trisobbio, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Voltaggio.

Asti

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Calamandrana, Castelnuovo Belbo, Cerro Tanaro, Incisa Scapaccino, Montemagno, Nizza Monferrato;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Agliano, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola D'Asti, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Montafia, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole D'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime, Vigliano D'Asti.

Cuneo

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 22 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alto, Bosia, Caprauna, Castellar, Castino, Cigliè, Cossano Belbo, Envie, Feisoglio, Fossano, Levice, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Niella Tanaro, Perletto, Sale delle Langhe, Santo Stefano Belbo;

Novara

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Agrate Conturbia, Anzola D'Ossola, Barengo, Baveno, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto Ticino, Cavaglietto, Cavaglio D'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Crodo, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto D'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gattico, Ghemme, Granozzo con Monticello, Gravellona Toce, Grignasco, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Masera, Mergozzo, Mezzomerico, Momo, Montecrestese, Nibbiola, Novara, Oleggio, Ornavasso, Pallanzeno, Pombia, Prato Sesia, Premosello-Chiovenda, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Trontano, Vaprio D'Agogna, Varallo Pombia, Verbania, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Villadossola, Vogogna;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Armeno, Arola, Baveno, Bellinzago Novarese, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Crodo, Lesa, Macugnaga, Masera, Massino Visconti, Mergozzo, Pallanzeno, Re, Trasquera, Verbania;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arola, Baceno, Beura-Cardezza, Bognanco, Calasca-Castiglione, Cossogno, Crodo, Cursolo-Orasso, Fara Novarese, Loreglia, Macugnaga, Masera, Montecrestese, Montescheno, Oggebbio, Oleggio, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premia, Premosello-Chiovenda, Seppiana, Trarego-Viggiona, Trasquera, Varzo, Viganella;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Cerano, Galliate, Ghemme, Marano Ticino, Novara, Pombia, Sozzago, Trecate, Vicolungo, Vinzaglio.

Torino.

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Banchette, Borgomasino, Caravino, Castellamonte, Cavagnolo, Chivasso, Fiorano Canavese, Ivrea, Lauriano, Lessolo, Loranzè, Mazzè, Ozegna, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Rivarolo Canavese, Romano Canavese, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, Strambino, Verrua Savoia, Vestignè, Villareggia, Vische;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Balangero, Balme, Brosso, Cantoira, Carema, Castellamonte, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Foglizzo, Germagnano, Giaglione, Groscavallo, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lessolo, Mazzè, Meugliano, Mezzenile, Noasca, Novalesa, Ozegna, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pont-Canavese, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivarolo Canavese, Ronco Canavese, San Benigno Canavese, Settimo Vittone, Sparone, Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Valprato Soana, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Villareggia, Vische, Vistrorio;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Alpette, Andrate, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Brosso, Canischio, Cantoira, Carema, Castellamonte, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiesanuova, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Feletto, Foglizzo, Frassinetto, Germagnano, Groscavallo, Ingria, Mezzenile, Ronco Canavese, San Sebastiano Da Po, Sant'Antonino di Susa, Settimo Vittone, Sparone, Tavagnasco, Valprato Soana, Verolengo, Villareggia;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castellamonte, Chivasso, Foglizzo, Ivrea, Mazzè, Parella, Rivarolo Canavese, San Giorgio Canavese, Vestignè, Villareggia.

Vercelli

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 14 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Caresana, Crescentino, Moncrivello, Motta dei Conti, Palazzolo Vercellese, Pezzana, Saluggia, Vercelli;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 14 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alagna Valsesia, Boccioleto, Campertogno, Caresana, Cervatto, Crescentino, Fobello, Moncrivello, Mongrando, Palazzolo Vercellese, Pezzana, Rima San Giuseppe, Riva Valdobbia, Rossa, Saluggia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vercelli;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 14 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alice Castello, Biella, Crescentino, Formigliana, Moncrivello, Motta dei Conti, Occhieppo Superiore, Pollone, Pralungo, Saluggia, Soprana, Vigliano Biellese;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 14 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alagna Valsesia, Arborio, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Candelo, Caprile, Carcoforo, Caresana, Cellio, Cerrione, Cervatto, Civiasco, Cossato, Fobello, Formigliana, Gattinara, Greggio, Moncrivello, Mongrando, Motta dei Conti, Occhieppo, Inferiore, Palazzolo Vercellese, Pila, Piode, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Rossa, Sabbia, Saluggia, Salussola, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vercelli, Vocca, Zubiena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1357

DECRETO 21 febbraio 1994

Proroga dell'estensione dell'operatività delle navi da pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991, 15 febbraio 1992 e 26 febbraio 1993 concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente l'esercizio sperimentale, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, al fine di stabilire un nuovo regime di operatività delle medesime navi che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera;

Considerato che, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, si stanno predisponendo gli adeguamenti tecnici per il potenziamento della rete VHF mediante l'istallazione di ripetitori in punti del territorio nazionale tali da consentire una copertura globale del mare Adriatico;

Decreta:

Art. 1.

1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera locale può essere esercitata fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale e la pesca costiera ravvicinata può essere esercitata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa nazionale con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate.

Art. 2.

1. Le navi per essere abilitate, in via sperimentale alla pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

2. Le navi, per essere abilitate, in via sperimentale, alla pesca costiera ravvicinata fino a una distanza di 40 miglia dalla costa nazionale, devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Art. 3.

1. Il capo del compartimento del luogo di iscrizione della nave, su richiesta degli interessati, deve apportare, in via provvisoria, sui documenti di bordo le occorrenti variazioni a seguito degli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

94A1365

DECRETO 22 febbraio 1994.

Proroga del termine di scadenza dei nulla osta per la stipula dei mutui da parte delle cooperative ammesse ai benefici di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 140.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140;

Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 1992, n. 21539, con il quale sono stati fissati criteri e modalità per la concessione del concorso dello Stato sui mutui previsti dall'art. 2 della citata legge n. 140/1992 ed è stato previsto, tra l'altro, il termine di tre mesi per portare a compimento le operazioni di stipula del mutuo e il versamento del capitale sociale;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1993, n. 81129, con il quale il suddetto termine è stato stabilito in mesi sei dalla data di rilascio del nulla-osta;

Preso atto che il Ministero ha rilasciato, i previsti nulla-osta per la stipula dei mutui da parte delle cooperative, ammesse ai benefici di cui alla richiamata legge n. 140/1992;

Tenuto conto che l'entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» ha determinato per gli istituti di credito difficoltà procedurali che non consentono di rispettare il previsto termine di mesi sei;

Preso atto che il Ministero ha urgenza di concludere le procedure di approvazione dei contratti di mutuo, assumendo i conseguenti provvedimenti d'impegno entro e non oltre il 31 dicembre 1994;

Ritenuto quindi opportuno intervenire, concedendo una proroga generalizzata dei tre mesi alle scadenze fissate dai nulla-osta già emessi dal Ministero alla data del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di scadenza dei nulla-osta rilasciati dal Ministero alla data del presente decreto ai sensi della legge n. 140 del 7 febbraio 1992 è prorogato di mesi tre.

Art. 2.

I destinatari dei nulla-osta, di cui all'art. 1 sono esonerati pertanto dal presentare domanda di proroga.

Roma, 22 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1366

DECRETO 24 febbraio 1994

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Considerato che, a seguito della legge 4 dicembre 1993, n. 491, la citata attività di vigilanza compete al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 25470 del 19 settembre 1991, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Rovigo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Dino Dalmonte è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'attuale commissario,

Decreta

Art. 1.

Il dott. Franco Rizzi è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, via Porta a Mare n. 49, in sostituzione del rag. Dino Dalmonte

Art. 2.

La liquidazione proseguirà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro DIANA

94A1367

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991 recante «modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992 recante «modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata»;

Visti i pareri espressi dal Consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 22 dicembre 1992 e del 22 gennaio 1993;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 16 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati al Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

1. a decorrere dal 1° novembre 1993 sono istituiti i corsi di diploma universitario per «tecnico di laboratorio biomedico» e in «dietologia e dietetica applicata»; dalla stessa data sono soppresse le scuole dirette a fini speciali di «tecnico di laboratorio biomedico» e di dietologia e

dietetica applicata»; negli anni accademici 1993-94 e 1994-95 verrà consentito il completamento degli studi esclusivamente ai soli studenti già iscritti al primo ed al secondo anno delle predette scuole nell'anno accademico 1992-93.

2. Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come segue:

a) all'art. 6 «articolazione dell'Università e organizzazione» il terzo, il quarto e il quinto rigo vengono così riformulati: «facoltà di medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e con i corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche, per tecnico di laboratorio biomedico e in dietologia e dietetica applicata, con sede in Chieti»;

b) dopo l'art. 385 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di diploma universitario per «tecnico di laboratorio biomedico» e in «dietologia e dietetica applicata»:

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 386. — 1.1 È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Chieti il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire un'attività professionale tecnica e bioetecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore) il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere*, utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 387. — 1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo all'area.

Il consiglio del corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico, inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA 1 - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica,
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale,
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

AREA 2 - Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i princìpi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:

organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno - I semestre:

AREA 3 - Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:

patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:

fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:

microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

AREA 4 - Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia.

patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:

immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia

tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno.

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

AREA A5 - Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:

patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:

tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semetre.

A5.4 Corso integrato di patologia clinica II:

patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno.

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5 - Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo. apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:

biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:

enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:

tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre.

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:

chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:

metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III Anno

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

AREA C5 - Microbiologia clinica (crediti: 8.5)

Obiettivo. apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:

microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:

virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:

micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:

microbiologia speciale,
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive

C5.5. Corso integrato di parassitologia:

parassitologia:
diagnostica parassitologica.

III Anno

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

AREA D5 - Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:

citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:

principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:

citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4 Corso integrato di immunologia cellulare:

immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:

colpocitopatologia,
metodologie e tecniche di prelievo.

III Anno:

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

AREA E5 - Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5)

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica,
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica,
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica

E5.2. Corso integrato di istopatologia:

nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:

nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4 Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:

nozioni di citologia diagnostica,
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

III Anno

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

AREA F5 - Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:

biotecnologie cellulari,
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:

biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:

metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

Art. 388. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

Art. 389. — 1. Alla facoltà di medicina e chirurgia afferisce il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Art. 390. — 1. Il corso di diploma prevede almeno 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria.

Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 700 ore, secondo anno 800 ore, terzo anno 900 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può disporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre

AREA A - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le fasi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre

AREA B - Chimico-tecnologica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:

chimica biologica;
chimica degli alimenti;
fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:

microbiologia;
parassitologia;
tossicologia alimentare;
igiene.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:

tecnologie e biotecnologie alimentari;
tecnologia delle preparazioni alimentari;
tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;
merceologia.

B.4. attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre

AREA C - Fisiopatologia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica applicata:

biochimica della nutrizione;
biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:

fisiologia applicata;
fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale;
patologia della nutrizione;
patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - II semestre:

AREA D - Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva, della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:

legislazione sanitaria;
legislazione alimentare.

D.2. Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa:

igiene degli alimenti;
organizzazione e programmazione sanitaria.

D.3. Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia:

psicologia;
sociologia medica;
tecniche di comunicazione.

D.4. Corso di dietologia, dietetica e dietoterapia generale:

dietologia;
dietetica;
dietoterapia generale.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri ed extraospedalieri e ditte di ristorazione.

III Anno - I semestre:

AREA E - Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:

educazione sanitaria;
educazione alimentare;
metodologia epidemiologica clinica.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:

geografia economica;
economia politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:

psicopatologia;
dietetica.

E.4. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere.

III Anno - II semestre:

AREA F - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:

gastroenterologia;
epatologia.

F.2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione artificiale:

malattie del metabolismo;
malattie della nutrizione;
dietoterapia;
nutrizione artificiale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale:

cardiologia;
nefrologia.

F4. Corso integrato di patologie dell'età evolutiva e dell'età geriatrica:

pediatria;
geriatria.

F.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.

Art. 391. - 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di dietologia e dietetica applicata.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 17 settembre 1993

Il rettore: CRESCENTI

94A1322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Funchal il 18 maggio 1992.

A seguito dell'emanazione della legge 26 luglio 1993, n. 307, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1993 che ha autorizzato la ratifica italiana della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Funchal il 18 maggio 1992, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 15 dicembre 1993. Ai sensi dell'art. 5, par. 2, l'atto internazionale sopramenzionato entrerà in vigore per l'Italia il 1° marzo 1994 nei rapporti con la Spagna e i Paesi Bassi.

94A1369

Entrata in vigore della convenzione europea relativa all'equipollenza dei periodi di studi universitari, firmata a Roma il 6 novembre 1990.

A seguito dell'emanazione della legge 14 luglio 1993, n. 258, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1993 che ha autorizzato la ratifica italiana della convenzione europea relativa all'equipollenza dei periodi di studi universitari, Roma 6 novembre 1990, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 12 gennaio 1994. L'atto internazionale sopramenzionato entrerà in vigore il 1° marzo 1994 nei rapporti tra Italia, Cipro, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, Malta, Paesi Bassi, Novegia, Svezia e Svizzera.

94A1370

Annullamento del decreto interministeriale del 4 gennaio 1993 concernente l'istituzione di tre agenzie consolari di prima categoria in Quilmes, S. Isidro e General S. Martin (Argentina) e la contestuale soppressione dei vice consolati onorari esistenti nella medesima località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta

Articolo unico

Il decreto interministeriale del 4 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1993, registro n. 8, foglio n. 42, con il quale si disponeva, a decorrere dal 1° agosto 1993, l'istituzione di tre agenzie consolari di prima categoria in Quilmes, S. Isidro e General S. Martin (Argentina) con contemporanea soppressione dei vice consolati onorari esistenti nelle medesime località, è annullato.

Il presente decreto che verrà trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1993

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

94A1371

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1993, valevole per il 1° semestre 1994 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	TITOLI DI STATO				
	Consolidati				
1695	Rendita 5% 1935	68,30	65,80	61,47	59,22
4012	Redimibile 10% (Cassa DD.PP.) (1977-1997)	101,35	96,35	91,22	86,72
1696	Redimibile 12% (Beni esteri (1980-1998)	108,90	102,90	98,01	92,61
	Certificati di credito del Tesoro				
13032	C.C.T. 1- 1-1989/1994 ind. sem. 6,40%	106,95	100,55	96,26	90,50
13078	C.C.T. 1- 1-1990/1994 13,95% BH	107,77	100,80	97,00	90,72
13077	C.C.T. 1- 1-1990/1994 13,95% USL	107,77	100,80	97,00	90,72
13033	C.C.T. 1- 2-1989/1994 ind. sem. 5,95%	106,50	100,55	95,85	90,50
13034	C.C.T. 1- 3-1989/1994 ind. sem. 5,60%	106,15	100,55	95,54	90,50
13035	C.C.T. 15- 3-1989/1994 ind. sem. 5,60%	106,20	100,60	95,58	90,54
13036	C.C.T. 1- 4-1989/1994 ind. sem. 5,45%	106,00	100,55	95,40	90,50
12823	C.C.T. 1- 7-1984/1994 9,50%	106,10	101,35	95,49	91,22
13052	C.C.T. 1- 9-1984/1994 ind. sem. 5,60%	106,15	100,55	95,54	90,50
13001	C.C.T. 1-10-1987/1994 ind. ann. 10,90%	107,15	101,70	96,44	91,53
13064	C.C.T. 1-11-1989/1994 ind. sem. 5,25%	106,00	100,75	95,40	90,68
13069	C.C.T. 1- 1-1990/1995 ind. sem. 6,40%	107,55	101,15	96,80	91,04
12822	C.C.T. 1- 2-1985/1995 ind. ann. 13,85%	108,82	101,90	97,94	91,71
12825	C.C.T. 1- 3-1985/1995 ind. ann. 12,20%	107,30	101,20	96,57	91,08
13074	C.C.T. 1- 3-1990/1995 ind. sem. 5,60%	106,35	100,75	95,72	90,68
12826	C.C.T. 1- 4-1985/1995 ind. ann. 11,10%	106,50	100,95	95,85	90,86
12828	C.C.T. 1- 5-1985/1995 ind. ann. 11,00%	106,50	101,00	95,85	90,90
13079	C.C.T. 1- 5-1990/1995 ind. sem. 5,25%	106,10	100,85	95,49	90,77
12829	C.C.T. 1- 6-1985/1995 ind. ann. 11,30%	107,05	101,40	96,35	91,26
12831	C.C.T. 1- 7-1985/1995 ind. ann. 11,25%	107,57	101,95	96,82	91,76
13084	C.C.T. 1- 7-1990/1995 ind. sem. 6,40%	107,70	101,30	96,93	91,17
12834	C.C.T. 1- 8-1985/1995 ind. ann. 10,40%	106,65	101,45	95,99	91,31
12836	C.C.T. 1- 9-1985/1995 ind. ann. 9,80%	105,80	100,90	95,22	90,81
13085	C.C.T. 1- 9-1990/1995 ind. sem. 5,60%	106,40	100,80	95,76	90,72
12839	C.C.T. 1-10-1985/1995 ind. ann. 9,50%	105,75	101,00	95,18	90,90
13089	C.C.T. 1-10-1990/1995 ind. sem. 5,45%	106,20	100,75	95,58	90,68
12842	C.C.T. 1-11-1985/1995 ind. ann. 9,20%	105,80	101,20	95,22	91,08
13090	C.C.T. 1-11-1990/1995 ind. sem. 5,25%	106,05	100,80	95,45	90,72
12846	C.C.T. 1-12-1985/1995 ind. ann. 8,80%	105,90	101,50	95,31	91,35
13092	C.C.T. 1-12-1990/1995 ind. sem. 5,05%	106,25	101,20	95,63	91,08
12848	C.C.T. 1- 1-1986/1996 ind. ann. 14,45%	108,73	101,50	97,86	91,35
12849	C.C.T. 1- 1-1986/1996 ind. ann. 14,45%	110,43	103,20	99,39	92,88
13093	C.C.T. 1- 1-1991/1996 ind. sem. 6,40%	107,70	101,30	96,93	91,17
12851	C.C.T. 1- 2-1986/1996 ind. ann. 13,60%	108,30	101,50	97,47	91,35
13095	C.C.T. 1- 2-1991/1996 ind. sem. 5,95%	106,95	101,00	96,26	90,90
12854	C.C.T. 1- 3-1986/1996 ind. ann. 12,45%	107,97	101,75	97,18	91,58

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
12856	C.C.T. 1- 4-1986 1996 ind. ann. 11,35%	106,87	101,20	96,19	91,08
12858	C.C.T. 1- 5-1986 1996 ind. ann. 11,25%	106,77	101,15	96,10	91,04
12861	C.C.T. 1- 6-1986 1996 ind. ann. 11,55%	107,67	101,90	96,91	91,71
12863	C.C.T. 1- 7-1986 1996 ind. ann. 11,25%	107,52	101,90	96,77	91,71
12865	C.C.T. 1- 8-1986 1996 ind. ann. 10,40%	106,45	101,25	95,81	91,13
12867	C.C.T. 1- 9-1986 1996 ind. ann. 9,80%	105,85	100,95	95,27	90,86
12869	C.C.T. 1-10-1986 1996 ind. ann. 10,20%	106,00	100,90	95,40	90,81
12871	C.C.T. 1-11-1986 1996 ind. ann. 9,85%	106,02	101,10	95,42	90,99
12873	C.C.T. 1-12-1986 1996 ind. ann. 9,40%	106,15	101,45	95,54	91,31
12876	C.C.T. 1- 1-1987 1997 ind. ann. 15,65%	109,17	101,35	98,26	91,22
12877	C.C.T. 1- 2-1987 1997 ind. ann. 14,70%	108,80	101,45	97,92	91,31
12878	C.C.T. 18- 2-1987 1997 ind. ann. 12,45%	107,72	101,50	96,95	91,35
12879	C.C.T. 1- 3-1987 1997 ind. ann. 13,45%	108,13	101,40	97,32	91,26
12882	C.C.T. 1- 4-1987 1997 ind. ann. 12,25%	107,28	101,15	96,56	91,04
12885	C.C.T. 1- 5-1987 1997 ind. ann. 12,10%	107,35	101,30	96,62	91,17
12889	C.C.T. 1- 6-1987 1997 ind. ann. 12,45%	108,57	102,35	97,72	92,12
12892	C.C.T. 1- 7-1987 1997 ind. ann. 12,10%	108,10	102,05	97,29	91,85
12895	C.C.T. 1- 8-1987/1997 ind. ann. 11,20%	107,25	101,65	96,53	91,49
12898	C.C.T. 1- 9-1987 1997 ind. ann. 11,20%	106,30	100,70	95,67	90,63
13096	C.C.T. 1- 3-1991 1998 ind. sem. 5,60%	106,00	100,40	95,40	90,36
13097	C.C.T. 1- 4-1991 1998 ind. sem. 5,45%	105,90	100,45	95,31	90,41
13099	C.C.T. 1- 5-1991 1998 ind. sem. 5,25%	105,75	100,50	95,18	90,45
13200	C.C.T. 1- 6-1991 1998 ind. sem. 5,05%	105,95	100,90	95,36	90,81
13202	C.C.T. 1- 7-1991 1998 ind. sem. 6,40%	107,35	100,95	96,62	90,86
13204	C.C.T. 1- 8-1991 1998 ind. sem. 5,95%	106,50	100,55	95,85	90,50
13205	C.C.T. 1- 9-1991 1998 ind. sem. 5,60%	106,05	100,45	95,45	90,41
13207	C.C.T. 1-10-1991 1998 ind. sem. 5,45%	105,85	100,40	95,27	90,36
13208	C.C.T. 1-11-1991 1998 ind. sem. 5,25%	105,65	100,40	95,09	90,36
13210	C.C.T. 1-12-1991 1998 ind. sem. 5,05%	105,85	100,80	95,27	90,72
13211	C.C.T. 1- 1-1992 1999 ind. sem. 6,40%	107,10	100,70	96,39	90,63
13213	C.C.T. 1- 2-1992 1999 ind. sem. 5,95%	106,45	100,50	95,81	90,45
36601	C.C.T. 1- 3-1992/1999 ind. sem. 5,60%	106,05	100,45	95,45	90,41
36603	C.C.T. 1- 4-1992/1999 ind. sem. 6,50%	106,85	100,35	96,17	90,32
36604	C.C.T. 1- 5-1992 1999 ind. sem. 5,25%	105,70	100,45	95,13	90,41
36611	C.C.T. 1- 6-1992 1999 ind. sem. 5,05%	105,70	100,65	95,13	90,59
36612	C.C.T. 1- 8-1992 1999 ind. sem. 5,95%	106,45	100,50	95,81	90,45
36618	C.C.T. 1-11-1992 1999 ind. sem. 5,25%	105,85	100,60	95,27	90,54
36620	C.C.T. 1- 1-1993/2000 ind. sem. 6,40%	107,60	101,20	96,84	91,08
36626	C.C.T. 1- 2-1993 2000 ind. sem. 5,95%	107,10	101,15	96,39	91,04
36629	C.C.T. 1- 3-1993 2000 ind. sem. 5,60%	106,50	100,90	95,85	90,81
36633	C.C.T. 1- 5-1993/2000 ind. sem. 5,25%	106,05	100,80	95,45	90,72
	C.T.S.				
12880	C.T.S. 18- 3-1987/1994 ind. 6,35%	104,05	97,70	93,65	87,93
12884	C.T.S. 21- 4-1987/1994 ind. 5,75%	103,05	97,30	92,75	87,57
	C.T.O.				
13043	C.T.O. 1- 6-1989/1995 12,50%	110,25	104,00	99,23	93,60
13044	C.T.O. 19- 6-1989 1995 12,50%	110,35	104,10	99,32	93,69
13045	C.T.O. 18- 7-1989 1995 12,50%	110,70	104,45	99,63	94,01
13049	C.T.O. 16- 8-1989 1995 12,50%	110,75	104,50	99,68	94,05
13055	C.T.O. 20- 9-1989 1995 12,50%	110,80	104,55	99,72	94,10
13061	C.T.O. 19-10-1989 1995 12,50%	111,55	105,30	100,40	94,77

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
13065	C T O 20-11-1989/1995 12,50%	111,45	105.20	100.31	94.68
13068	C T O 18-12-1989/1995 12,50%	110,95	104.70	99,86	94 23
13070	C T O 17- 1-1990/1996 12,50%	112.15	105.90	100,94	95,31
13073	C T O 19- 2-1990/1996 12,50%	111 75	105.50	100,58	94.95
13080	C T O 16- 5-1990/1996 12,50%	112 20	105,95	100.98	95.36
13083	C T O 15- 6-1990/1996 12,50%	112,40	106.15	101,16	95.54
13086	C T O 19- 9-1990/1996 12,50%	112.80	106,55	101.52	95,90
13091	C T O 20-11-1990/1996 12,50%	113,20	106.95	101,88	96 26
13029	C T O 1-12-1988/1996 10,25%	109.92	104,80	98,93	94.32
13094.	C.T O 18- 1-1991/1997 12.50%	113,55	107,30	102,20	96.57
13098	C T.O 17- 4-1991/1997 12,50%	114,00	107,75	102,60	96,98
13201	C T O 19- 6-1991/1997 12,00%	112,95	106,95	101,66	96 26
13206	C.T O 19- 9-1991/1997 12,00%	113,00	107,00	101,70	96,30
13212	C T O 20- 1-1992/1998 12,00%	113,75	107,75	102,38	96 98
36608	C T O 19- 5-1992/1998 12,00%	114,15	108.15	102,74	97,34
	Buoni del Tesoro poliennali				
12649	B T P 1- 1-1989/1994 12,50%	106,75	100.50	96.08	90,45
12662	B T P 1- 1-1990/1994 12,50%	106.70	100,45	96.03	90.41
12663	B T P 1- 2-1990/1994 12,50%	106,80	100.55	96,12	90,50
12664	B T P 1- 3-1990/1994 12,50%	106,95	100,70	96,26	90,63
12666	B T P. 1- 5-1990/1994 12,50%	107,35	101,10	96,62	90,99
12667	B T P 1- 6-1990/1994 12,50%	107,80	101.55	97.02	91,40
12670	B T P 1- 7-1990/1994 12,50%	108,10	101,85	97,29	91,67
12671	B T P 1- 9-1990/1994 12,50%	108,45	102.20	97,61	91,98
12672	B T P 1-11-1990/1994 12,50%	108,90	102,65	98,01	92,39
36615	B T P 1-10-1992/1995 12,00%	110,40	104,40	99,36	93 96
12674	B T P 1- 1-1991/1996 12,50%	111,70	105,45	100,53	94 91
12676	B T P 1- 3-1991/1996 12,50%	112,20	105,95	100,98	95,36
36630	B T P 1- 3-1993/1996 11,50%	111,25	105.50	100,13	94,95
36634	B T P 1- 5-1993/1996 11,50%	111,55	105 80	100,40	95 22
12680	B T P 1- 6-1991/1996 12,00%	111,50	105.50	100,35	94 95
12682	B T P 1- 9-1991/1996 12,00%	111,75	105,75	100.58	95.18
12685	B T P 1-11-1991/1996 12,00%	111,95	105,95	100,76	95,36
36621	B T P 1- 1-1993/1996 12,00%	110,95	104,95	99,86	94,46
12686	B T P 1- 1-1992/1997 12,00%	112,15	106,15	100,94	95,54
36606	B T P 1- 5-1992/1997 12,00%	112,70	106,70	101,43	96,03
12668	B T P 1- 6-1990/1997 12,50%	114,20	107,95	102,78	97,16
12669	B T P 16- 6-1990/1997 12,50%	114,45	108.20	103,01	97,38
36613	B T P 1- 9-1992/1997 12,00%	113,35	107,35	102,02	96,62
12673	B T P 1-11-1990/1997 12,50%	115.20	108.95	103,68	98,06
12675	B T P 1- 1-1991/1998 12,50%	115,30	109.05	103 77	98 15
36622	B T P 1- 1-1993/1998 12,00%	113,50	107,50	102,15	96,75
36631	B T P 1- 3-1993/1998 11,50%	114,55	108,80	103,10	97,92
12678	B T P 19- 3-1991/1998 12,50%	115,40	109,15	103,86	98,24
36635	B T P 1 5 1993,1998 11,50%	115,00	109,25	103,50	98,33
12681	B T P 20- 6-1991/1998 12,00%	114 10	108,10	102,69	97,29
12684	B T P 18- 9-1991/1998 12,00%	114.00	108,00	102,60	97,20
12688	B T P 17- 1-1992/1999 12,00%	114,35	108,35	102,92	97,52

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
36607	B T P 12,00% 18- 5-1992 1999	114,55	108,55	103,10	97,70
12677	B T P 12,50% 1- 3-1991 2001	118,00	111,75	106,20	100,58
12679	B T P 12,00% 1- 6-1991 2001	115,85	109,85	104,27	98,87
12683	B T P 12,00% 1- 9-1991 2001	115,70	109,70	104,13	98,73
12687	B T P 12,00% 1- 1-1992 2002	116,10	110,10	104,49	99,09
36605	B T P 12,00% 1- 5-1992 2002	116,80	110,80	105,12	99,72
36614	B T P 12,00% 1- 9-1992 2002	117,05	111,05	105,35	99,95
36623	B T P 12,00% 1- 1-1993 2003	117,15	111,15	105,44	100,04
36632	B T P 11,50% 1- 3-1993 2003	119,85	114,10	107,87	102,69
	Titoli di Stato in valuta				
12853	C C T E C U 21- 2-1986 1994 8,75%	103,92	99,55	93,53	89,60
12881	C C T E C U 25- 3-1987 1994 7,75%	103,13	99,25	92,82	89,33
13037	C C T E C U 19- 4-1989 1994 9,90%	105,60	100,65	95,04	90,59
12860	C C T E C U 26- 5-1986 1994 6,90%	103,05	99,60	92,75	89,64
13047	C C T E C U 26- 7-1989 1994 9,65%	108,82	104,00	97,94	93,60
13053	C C T E C U 30- 8-1989 1994 9,65%	108,07	103,25	97,27	92,93
13062	C C T E C U 26-10-1989 1994 10,15%	108,37	103,30	97,54	92,97
13066	C C T E C U 22-11-1989 1994 10,70%	109,60	104,25	98,64	93,83
13071	C C T E C U 24- 1-1990 1995 11,15%	111,62	106,05	100,46	95,45
13075	C C T E C U 27- 3-1990 1995 12,00%	111,80	105,80	100,62	95,22
13041	C C T E C U 24- 5-1989 1995 9,90%	110,15	105,20	99,14	94,68
13081	C C T E C U 29- 5-1990 1995 11,55%	114,02	108,25	102,62	97,43
13087	C C T E C U 26- 9-1990 1995 11,90%	113,65	107,70	102,29	96,93
36617	C C T E C U 28-10-1992 1995 11,25%	111,12	105,50	100,01	94,95
13203	C C T E C U 16- 7-1991 1996 11,00%	113,15	107,65	101,84	96,89
13209	C C T E C U 22-11-1991 1996 10,60%	114,80	109,50	103,32	98,55
36602	C C T E C U 23- 3-1992 1997 10,20%	114,85	109,75	103,37	98,78
36610	C C T E C U 26- 5-1992 1997 10,50%	117,65	112,40	105,89	101,16
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
514489	B E I 12,75% 1- 3-1986 1994	109,27	102,90	98,35	92,61
515670	B E I 9,00% 3- 3-1987 1994	104,45	99,95	94,01	89,96
585911	B E I 5,60% ind sem 22- 3-1989 1994	106,75	101,15	96,08	91,04
590852	B E I 13,25% 1- 3-1990 1995	111,52	104,90	100,37	94,41
516223	B E I 5,95% ind sem 6- 8-1987 1995	110,20	104,25	99,18	93,83
515277	B E I 9,00% 1-11-1986 1995	106,20	101,70	95,58	91,53
515464	B E I 9,00% 18-12-1986 1995	105,70	101,20	95,13	91,08
515219	B E I 9,00% 1-10-1986 1996	106,45	101,95	95,81	91,76
584603	B E I 10,00% 1-12-1988 1996	109,25	104,25	98,33	93,83
586843	B E I 13,50% 15- 6-1989 1999	121,60	114,85	109,44	103,37
601171	B E I 12,00% 17-12-1991 2001	117,25	111,25	105,53	100,13
515004	CECA 9,25% 1- 7-1986 1994	106,42	101,80	95,78	91,62

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	In valuta estera				
574006	B E I. ECU 11,25% 1- 2-1984/1996	121,12	115,50	109,01	103,95
575756	BIRS ECU 9,38% 7- 6-1985/1995	97,69	93,00	87,93	83,70
574871	CECA ECU 11,25% 19-10-1984/1994	110,62	105,00	99,56	94,50
576549	CECA ECU 8,63% 29-10-1985/1995	103,32	99,00	92,99	89,10
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
	Prestito obbligazionario «Città di Napoli»				
4092	10,00% 1- 7-1975/1995	106,25	101,25	95,63	91,13
	E N E L				
3648	9% 1974/1994.	114,40	109,90	102,96	98,91
13806	4,55% 1985/1995 I emissione indicizzato semestrale	114,75	110,20	103,28	99,18
13870	4,00% 1985/2000 II emissione indicizzato semestrale	112,80	108,80	101,52	97,92
14223	4,25% 1985/1995/2000 III emissione indicizzato semestrale	114,10	109,85	102,69	98,87
14614	4,90% 1986/1996/2001 emissione indicizzato semestrale	110,30	105,40	99,27	94,86
15804	9,25% 1987/1994 I emissione annuale	104,77	100,15	94,30	90,14
16417	5,05% 1987/1994 II emissione indicizzato semestrale	112,00	106,95	100,80	96,26
17463	5,05% 1988/1996 III emissione indicizzato semestrale	112,15	107,10	100,94	96,39
18865	5,70% 1989/1999 II emissione indicizzato semestrale	112,40	106,70	101,16	96,03
19603	4,55% 1989/1997 III emissione indicizzato semestrale	111,75	107,20	100,58	96,48
25466	4,80% 1990/1998 I emissione indicizzato semestrale	111,30	106,50	100,17	95,85
26889	5,70% 1991/2001 I emissione indicizzato semestrale	111,20	105,50	100,08	94,95
28614	6,10% 1991/2003 II emissione indicizzato semestrale	110,75	104,65	99,68	94,19
45698	7,35% 1992/2000 I emissione indicizzato semestrale	111,45	104,10	100,31	93,69
	I M I - Istituto Mobiliare Italiano				
2411	6% Autostrade 1968/1998	103,20	100,20	92,88	90,18
2412	7% S S autostrade 1973/2003 II emissione	94,85	91,35	85,37	82,22
	FON-S p a - Credito fondiario e industriale				
2248	6,00% Autostrade 1998	94,00	91,00	84,60	81,90
2201	9,00% Autostrade III emissione 1976/2001	93,75	89,25	84,38	80,33
	E N.I				
16030	6,45% 1- 7-1987/1994 (a tasso fisso riv)	104,32	101,10	93,89	90,99
14209	15,00% 30- 6-1985/1997	117,75	110,25	105,98	99,23
17275	Ind. sem. 6,50% 1- 1-1988/2000	109,90	103,40	98,91	93,06
	Ferrovie dello Stato S p.a.				
13824	F.S. 4,25% 1985/1995 II emissione indicizzato semestrale	113,75	109,50	102,38	98,55
13853	F.S 4,00% 1985/2000 III emissione indicizzato semestrale	112,30	108,30	101,07	97,47
15080	F.S 8,00% 1986/1994 I emissione	104,85	100,85	94,37	90,77
17629	F.S 5,20% 1988/1996 ind semestrale	107,75	102,55	96,98	92,30
18674	F.S 6,40% 1989/1999 ind semestrale	108,70	102,30	97,83	92,07
25800	F.S 6,45% 1990/1995 serie speciale C R A. ind. semestrale	109,55	103,10	98,60	92,79
25652	F.S. 13,00% 1990/1998	115,30	108,80	103,77	97,92
26808	F.S 6,30% 1990/2000 indicizzato semestrale	108,45	102,15	97,61	91,94
37684	F.S. 4,90% 1992/2000 indicizzato semestrale	105,70	100,80	95,13	90,72
	ANAS				
13854	1- 5-1985/2000 ind. sem. 4,00%	112,10	108,10	100,89	97,29

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
2647	6,00% s.s. «B» 1ª emissione (1966-1996)	101,20	98,20	91,08	88,38
2650	6,00% s.s. «B» 2ª emissione (1967-1997)	105,00	102,00	94,50	91,80
2652	6,00% s.s. «B» 3ª emissione (1968-1998)	92,00	89,00	92,80	80,10
2653	6,00% s.s. «B» 4ª emissione (1969-1999)	90,70	87,70	81,63	78,93
2654	6,00% s.s. «B» 5ª emissione (1970-2000)	92,55	89,55	83,30	80,60
2694	7,00% s.s. «B» 1ª emissione (1970-2000)	99,75	96,25	89,78	86,63
2695	7,00% s.s. «B» 2ª emissione (1971/2001)	96,50	93,00	86,85	83,70
2648	6,00% s.s. «C» 1ª emissione (1966-1996)	106,50	103,50	95,85	93,15
2649	6,00% s.s. «C» 2ª emissione (1967-1997)	100,25	97,25	90,23	87,53
2651	6,00% s.s. «C» 3ª emissione (1968-1998)	97,25	94,25	87,53	84,83
2664	6,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1968/1998)	97,20	94,20	87,48	84,78
2666	7,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1970-1998)	99,93	96,43	89,94	86,79
2667	7,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1972-2002)	96,15	92,65	86,54	83,39
2608	8,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1974-2002)	96,40	92,40	86,76	83,16
2610	8,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1974/2004)	96,15	92,15	86,54	82,94
2611	8,00% s.s. «Autostrade» emissione (1975/2005)	94,80	90,80	85,32	81,72
2612	9,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1975-2001)	100,25	95,75	90,23	86,18
2613	9,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1975-2005)	97,00	92,50	87,30	83,25
2614	9,00% s.s. «Autostrade» emissione (1976-2006)	100,95	96,45	90,86	86,81
2629	10,00% s.s. «Autostrade» emissione (1977-2006)	99,30	94,30	89,37	84,87
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	E N E L				
17009	5,30% 1988-1994 I emissione - Ind. semestrale	111,55	106,25	100,40	95,63
17058	5,05% 1988-1994 II emissione - Ind. semestrale	111,20	106,15	100,08	95,54
18077	5,05% 1989-1995 I emissione - Ind. semestrale	110,90	105,85	99,81	95,27
	I M I - Istituto Mobiliare Italiano				
2446	7,00% 37ª emissione (1974/1994)	103,80	100,30	93,42	90,27
2447	7,00% 38ª emissione (1974/1994)	104,40	100,90	93,96	90,81
2432	8,00% 42ª emissione (1974-1994)	107,00	103,00	96,30	92,70
19680	2,35% Ind. TR 1ª emissione (1990-1994)	104,45	99,75	94,01	89,78
27486	2,30% Ind. TR 3ª emissione (1991-1997)	104,80	100,20	94,32	90,18
	I R I				
14089	6,35% 1985-2000 Indicizzato semestrale	106,70	100,35	96,03	90,32
14445	6,50% 1985-1999 Indicizzato semestrale	108,50	102,00	97,65	91,80
14499	6,60% 1986-1995 Indicizzato semestrale	107,60	101,00	96,84	90,90
15664	6,35% 1987-1994 Indicizzato semestrale	107,95	101,60	97,16	91,44
16010	5,25% 1987-1994 Indicizzato semestrale 2ª emissione	107,00	101,75	96,30	91,58
16440	5,75% 1987-1994 Indicizzato semestrale 3ª emissione	106,75	101,00	96,08	90,90
17066	5,50% 1988-1995 Indicizzato semestrale	106,10	100,60	95,49	90,54
17278	6,45% 1988-1995 Indicizzato semestrale 2ª emissione	107,70	101,25	96,93	91,13
17638	5,25% 1988-1995 Indicizzato semestrale 3ª emissione	106,25	101,00	95,63	90,90
19256	8,00% 1989-1995 Convertibile Az. Ansaldo Trasporti	103,30	99,30	92,97	89,37
27615	4,95% 1991-2001 Indicizzato semestrale	104,40	99,45	93,96	89,51
27691	5,70% 1991-2001 Indicizzato semestrale 2ª emissione	105,15	99,45	94,64	89,51
28294	4,90% 1991-2001 Indicizzato semestrale 3ª emissione	104,20	99,30	93,78	89,37

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	E N I.				
10666	9,00% 1-10-1981/1994	106,10	101,60	95,49	91,44
10667	10,00% 1-10-1981/1994	105,30	100,30	94,77	90,27
26835	5,55% 1- 2-1991/1995 ind sem (serie chimica)	106,10	100,55	95,49	90,50
14620	12,20% 1- 3-1986/1995 (a tasso fisso riv)	109,50	103,40	98,55	93,06
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
2632	5,50% 1- 1-1964/1994 trentennale	102,05	99,30	91,85	89,37
11810	6,25% ind. sem. 1-1-1984/1994 decennale	106,80	100,55	96,12	90,50
2458	12,00% 1- 7-1979/1994 quindicennale	106,70	100,70	96,03	90,63
13672	6,20% ind. sem 1-1-1985/1994 novennale	106,35	100,15	95,72	90,14
13425	5,35% ind. sem 1-10-1984/1994 decennale	105,15	99,80	94,64	89,82
25215	2,45% ind. trim 1-4-1990/1994 quinquennale	104,50	99,60	94,05	89,64
16479	11,25% 30-10-1987/1994 settennale	106,17	100,55	95,56	90,50
16603	2,35% ind trim. 6-11-1987/1994 settennale	104,80	100,10	94,32	90,09
16606	12,00% 23-11-1987/1994 settennale	106,65	100,65	95,99	90,59
18672	13,00% 1- 7-1989/1995 quinquennale	109,85	103,35	98,87	93,02
13650	15,00% 1- 7-1984/1995 decennale	109,85	102,35	98,87	92,12
13418	16,00% 1- 7-1984/1995 decennale	112,10	104,10	100,89	93,69
13419	16,50% 1- 7-1984/1995 decennale	110,85	102,60	99,77	92,34
2459	12,00% 1- 1-1980/1995 quindicennale	107,20	101,20	96,48	91,08
2461	13,50% 1- 1-1980/1995 quindicennale 2ª	109,70	102,95	98,73	92,66
2630	5,00% 1- 1-1965/1995 trentennale	102,60	100,10	92,34	90,09
19861	12,50% 1- 3-1990/1995 quinquennale	106,95	100,70	96,26	90,63
25400	2,40% ind trim. 1-5-1990/1995 quinquennale	104,15	99,35	93,74	89,42
17010	7,20% ind. sem. 1-3-1988/1995 settennale	107,20	100,00	96,48	90,00
25481	2,30% ind. trim. 1-6-1990/1995 quinquennale	104,60	100,00	94,14	90,00
25482	5,10% ind. sem. 1-6-1990/1995 quinquennale	106,50	101,40	95,85	91,26
14028	4,85% ind. sem 1-6-1985/1995 decennale	106,75	101,90	96,08	91,71
13877	4,85% ind. sem 15-6-1985/1995 decennale	104,65	99,80	94,19	89,82
14001	15,00% 15- 6-1985/1995 decennale	111,85	104,35	100,67	93,92
11858	16,00% 1- 7-1984/1995 decennale	111,45	103,45	100,31	93,11
2460	13,50% 1- 7-1980/1995 quindicennale	111,30	104,55	100,17	94,10
26059	13,50% 1- 9-1990/1995 quinquennale	110,65	103,90	99,59	93,51
26095	2,30% ind. trim 15- 9-1990/1995 quinquennale	105,10	100,50	94,59	90,45
17458	6,65% ind sem 7-10-1988/1995 settennale	110,60	103,95	99,54	93,56
26258	2,40% ind trim 1-10-1990/1996 quinquennale	104,65	99,85	94,19	89,87
14459	5,95% ind. sem 1-1-1986/1996 decennale	106,40	100,45	95,76	90,41
2462	16,50% 1- 1-1981/1996 quindicennale	116,85	108,60	105,17	97,74
17050	2,45% ind. trim 31-3-1988/1996 ottennale	105,65	100,75	95,09	90,68
17051	5,45% ind sem. 31-3-1988/1996 ottennale	106,20	100,75	95,58	90,68
15462	10,00% 1-12-1986/1996 decennale	104,75	99,75	94,28	89,78
13611	4,90% ind. sem. 1-12-1984/1996 dodicennale	104,65	99,75	94,19	89,78
26268	12,80% 1-10-1990/1997 seiennale	111,10	104,70	99,99	94,23
10002	18,00% 1- 1-1982/1997 quindicennale	118,85	109,85	106,97	98,87
15828	10,00% 3- 4-1987/1997 decennale	104,80	99,80	94,32	89,82
18475	2,40% ind. trim 15-5-1987/1997 ottennale	105,80	101,00	95,22	90,90
18476	5,20% ind. sem 15-5-1989/1997 ottennale	106,10	100,90	95,49	90,81
18671	12,50% 15-6-1989/1997 ottennale	111,85	105,60	100,67	95,04
25852	2,50% ind. trim. 1-7-1990/1997 settennale	105,80	100,80	95,22	90,72
25656	2,50% ind. trim 1-7-1990/1997 settennale	104,80	99,80	94,32	89,82

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
16045	6,00% ind. sem. 1-7-1987/1997 decennale	106,00	100,00	95,40	90,00
10250	17,50% 1- 7-1982/1997 quindicennale	118,35	109,60	106,52	98,64
2455	10,00% 1- 7-1977/1997 ventennale	103,10	98,10	92,79	88,29
25878	2,40% ind. trim. 1-8-1990/1997 settennale	104,65	99,85	94,19	89,87
26060	13,80 1- 9-1990/1997 settennale	112,95	106,05	101,66	95,45
19283	2,40% ind. trim. 1-11-1989/1997 ottennale	105,00	100,20	94,50	90,18
19284	5,20% ind. sem. 1-11-1989/1997 ottennale	105,90	100,70	95,31	90,63
16646	2,20% ind. trim. 27-11-1987/1997 decennale	105,55	101,15	95,00	91,04
15892	6,15% ind. sem. 24-4-1987/1998 undicennale	105,40	99,25	94,86	89,33
10819	17,50% 1- 1-1983/1998 quindicennale	113,90	105,15	102,51	94,64
10859	17,50% 1- 1-1983/1998 quindicennale 2ª	117,65	108,90	105,89	98,01
2456	10,00% 1- 1-1978/1998 ventennale	105,25	100,25	94,73	90,23
17220	11,50% 16- 5-1988/1998 decennale	108,50	102,75	97,65	92,48
17232	2,20% ind. trim. 1-6-1988/1998	107,00	102,60	96,30	92,34
11074	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	118,55	110,05	106,70	99,05
11075	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	121,25	112,75	109,13	101,48
11454	17,00% 15-12-1983/1998 quindicennale 2ª	122,40	113,90	110,16	102,51
17691	4,85% ind. sem. 15-12-1988/1998	106,55	101,70	95,90	91,53
11857	16,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	117,10	109,10	105,39	98,19
11695	17,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	117,65	109,15	105,89	98,24
2457	10,00% 1- 1-1979/1999 ventennale	104,20	99,20	93,78	89,28
18433	5,30% ind. sem. 1-5-1989/1999 decennale	107,30	102,00	96,57	91,80
13420	16,00% 1- 7-1984/1999 quindicennale	118,00	110,00	106,20	99,00
13878	4,85% ind. sem. 21-5-1985/1999 quattordicennale	107,85	103,00	97,07	92,70
13610	15,50% 1- 1-1985/2000 quindicennale	115,75	108,00	104,18	97,20
2634	6,00% 1- 1-1970/2000 trentennale	96,60	93,60	86,94	84,24
26061	14,00% 1- 9-1990/2000 decennale	118,30	111,30	106,47	100,17
14003	14,50% 29- 6-1985/2000 quindicennale	116,30	109,05	104,67	98,15
14005	15,00% 29- 6-1985/2000 quindicennale	116,40	108,90	104,76	98,01
15671	5,95% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	104,60	98,65	94,14	88,79
18434	5,50% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	107,10	101,60	96,39	91,44
2609	7,00% 1- 7-1972/2002 trentennale	95,95	92,45	86,36	83,21
2450	8,00% 1- 1-1974/2004 trentennale	98,10	94,10	88,29	84,69
2451	8,00% 1- 1-1975/2005 trentennale	96,00	92,00	86,40	82,80
2452	9,00% 1- 7-1975/2005 trentennale	108,00	103,50	97,20	93,15
2627	8,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	95,75	91,75	86,18	82,58
2453	9,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	101,25	96,75	91,13	87,08
2454	10,00% 1- 1-1977/2007 trentennale	104,90	99,90	94,41	89,91
2625	6,00% 1- 1-1966/1997 ANAS	95,95	92,95	86,36	83,66
2626	7,00% 1- 1-1972/2002 ANAS 1ª	96,05	92,55	86,45	83,30
	CREDIOP (ICIPU)				
2828	8,00% 1- 7-1974/1994 ventennale	103,05	99,05	92,75	89,15
5285	13,00% 1- 7-1979/1994 quindicennale	110,50	104,00	99,45	93,60
2829	8,00% 1- 1-1975/1995 ventennale	102,25	98,25	92,03	88,43
4095	13,00% 1- 1-1980/1995 quindicennale	110,55	104,05	99,50	93,65
2859	8,00% 1- 1-1976/1996 ventennale	98,55	94,55	88,70	85,10
2852	9,00% 1- 1-1976/1996 ventennale	105,85	101,35	95,27	91,22
2861	9,00% 1- 7-1976/1996 ventennale 2ª	102,55	98,05	92,30	88,25
5264	10,00% 1- 1-1977/1997 ventennale	108,00	103,00	97,20	92,70

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	ISVEIMER				
10655	17,50% 69ª emissione 1982-1997	119,25	110,50	107,33	99,45
10800	17,50% 71ª emissione 1982-1997	120,50	111,75	108,45	100,58
10828	17,50% 73ª emissione 1982-1997	120,00	111,25	108,00	100,13
11244	17,00% 77ª emissione 1983-1997	120,50	112,00	108,45	100,80
11402	17,00% 79ª emissione 1983-1998	119,50	111,00	107,55	99,90
15839	6,45% 109ª emissione 1987-1994 - Indicizzata semestrale	106,30	99,85	95,67	89,87
16609	2,40% 111ª emissione 1987-1994 - Indicizzata trimestrale	104,95	100,15	94,46	90,14
17651	4,65% 116ª emissione 1988-1995 - Indicizzata semestrale	105,70	101,05	95,13	90,95
19050	6,25% 117ª emissione 1989-1994 - Indicizzata semestrale	106,40	100,15	95,76	90,14
19614	13,75% 118ª emissione 1989-1999 - Annuale	110,67	103,80	99,61	93,42
25812	13,80% 119ª emissione 1990-2000 - Annuale	111,75	104,85	100,58	94,37
26295	13,75% 121ª emissione 1990-2000 - Annuale	111,77	104,90	100,60	94,41
26686	2,25% 122ª emissione 1990-1995 - Indicizzata trimestrale	104,75	100,25	94,28	90,23
26854	13,75% 123ª emissione 1990-2000 - Annuale	-	—	—	
27802	13,75% 125ª emissione 1991-2001 - Annuale	110,32	103,45	99,29	93,11
27848	5,90% 126ª emissione 1991-1994 - Indicizzata semestrale	105,30	99,40	94,77	89,46
	Italfondiario - Istituto Italiano di Credito Fondiario				
2000	6,00% (ex 5%) conv. serie ord.	89,50	86,50	80,55	77,85
1873	5,00% serie ord. a premi	127,50	125,00	114,75	112,50
3698	7,00% serie 1ª	97,45	93,95	87,71	84,56
3699	7,00% serie 2ª	89,60	86,10	80,64	77,49
3691	7,00% serie 4ª	97,25	93,75	87,53	84,38
3690	7,00% serie 5ª	89,20	85,70	80,28	77,13
3693	6,00% serie 6ª	90,00	87,00	81,00	78,30
3695	6,00% serie 8ª	92,00	89,00	82,80	80,10
3696	6,00% serie 9ª	101,75	98,75	91,58	88,88
3689	10,00% serie 51ª (1-4-1976/1-4-1996)	102,80	97,80	92,52	88,02
3688	10,00% serie 53ª (1-10-1976/1-10-1996)	103,25	98,25	92,93	88,43
3687	10,00% serie 55ª (1-4-1977/1-4-2002)	102,75	97,75	92,48	87,98
3686	11,00% serie 56ª (1-4-1977/1-4-1997)	104,55	99,05	94,10	89,15
3685	11,00% serie 59ª (1-10-1977/1-10-1997)	104,00	98,50	93,60	88,65
3681	11,00% serie 66ª (1-4-1978/1-4-1998)	105,80	100,30	95,22	90,27
3680	11,00% serie 67ª (1-4-1978/1-4-2003)	104,25	98,75	93,83	88,88
3678	11,00% serie 72ª (1-10-1978/1-10-2003)	105,80	100,30	95,22	90,27
3676	12,00% serie 74ª (1-10-1978/1-10-1998)	109,25	103,25	98,33	92,93
1876	12,00% serie 81ª (1-4-1979/1-4-1999)	111,15	105,15	100,04	94,64
1875	12,00% serie 82ª (1-4-1979/1-4-1999)	106,15	100,15	95,54	90,14
1881	6,00% serie 89ª Cap. riv (1-10-1979/1-10-1999)	113,00	110,00	101,70	99,00
1882	12,00% serie 92ª (1-10-1979/1-10-1999)	106,65	100,65	95,99	90,59
1883	12,00% serie 95ª (1-10-1979/1-10-1994)	105,35	99,35	94,82	89,42
1885	12,00% serie 98ª (1-4-1980/1-4-2000)	105,85	99,85	95,27	89,87
1886	6,00% serie 99ª Cap riv (1-4-1980/1-4-2000)	115,50	112,50	103,95	101,25
1887	12,00% serie 100ª (1-4-1980/1-4-1995)	106,75	100,75	96,08	90,68
1889	12,00% serie 114ª (1-4-1980/1-4-2000)	108,50	102,50	97,65	92,25

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
1892	6,00% serie 120ª Cap. riv. (1-10-1980/1-10-2000)	121,00	118,00	108,90	106,20
3201	13,50% serie 122ª (1-10-1980/1-10-1995)	110,50	103,75	99,45	93,38
3202	13,50% serie 123ª (1-10-1980/1-10-2000)	112,75	106,00	101,48	95,40
3203	13,50% serie 124ª (1-10-1980/1-10-2005)	109,55	102,80	98,60	92,52
5401	15,00% serie 130ª (1-10-1980/1-10-1995)	110,85	103,35	99,77	93,02
5403	15,00% serie 131ª (1-10-1980/1-10-2000)	117,00	109,50	105,30	98,55
2491	6,00% serie 138ª Cap. riv. (1-4-1981/1-4-2001)	103,10	100,10	92,79	90,09
5474	15,00% serie 142ª (1-4-1981/1-4-1996)	112,50	105,00	101,25	94,50
5475	15,00% serie 143ª (1-4-1981/1-4-2001)	116,00	108,50	104,40	97,65
4852	16,00% serie 148ª (1-4-1981/1-4-1996)	116,55	108,55	104,90	97,70
4855	16,00% serie 149ª (1-4-1981/1-4-2001)	124,00	116,00	111,60	104,40
2873	18,00% serie 158ª (1-10-1981/1-10-1996)	115,50	106,50	103,95	95,85
10068	6,00% serie 165ª Cap. riv. (1-10-1981/1-10-2001)	108,00	105,00	97,20	94,50
10200	17,50% serie 170ª (1-4-1982/1-4-1997)	119,75	111,00	107,78	99,90
10626	6,00% serie 187ª Cap. riv. (1-4-1982/1-4-1997)	99,50	96,50	89,55	86,85
10639	6,00% serie 188ª (1-4-1982/1-4-2002)	108,00	105,00	97,20	94,50
10804	17,50% serie 193ª (1-10-1982/1-10-1997)	114,75	106,00	103,28	95,40
11053	17,00% serie 217ª (1-4-1983/1-4-1998)	118,00	109,50	106,20	98,55
11054	6,50% Ind. sem. serie 225ª (1-4-1983/1-4-1998)	106,60	100,10	95,94	90,09
11273	6,00% serie 239ª Cap. riv. (1-10-1983/1-10-1998)	108,00	105,00	97,20	94,50
11283	17,00% serie 243ª (1-10-1983/1-10-1998)	118,40	109,90	106,56	98,91
11801	16,50% serie 286ª (1-7-1984/1-7-1994)	112,50	104,25	101,25	93,83
11802	16,50% serie 287ª (1-7-1984/1-7-1999)	122,20	113,95	109,98	102,56
13604	16,50% serie 315ª (1-4-1985/1-4-2000)	124,90	116,65	112,41	104,99
13630	15,50% serie 320ª (1-4-1985/1-4-1995)	113,40	105,65	102,06	95,09
14024	15,00% serie 342ª (1-7-1985/1-7-1995)	112,25	104,75	101,03	94,28
14025	15,00% serie 343ª (1-7-1985/1-7-2000)	117,75	110,25	105,98	99,23
14072	3,00% Cap. riv. serie D'indic. 348ª (1-7-1985/1-7-2000)	103,40	100,40	93,06	90,36
14411	14,50% serie 388ª (1-1-1986/1-1-1996)	111,10	103,85	99,99	93,47
14412	14,50% serie 389ª (1-1-1986/1-1-2001)	115,50	108,25	103,95	97,43
14894	11,50% serie 418ª (1-7-1986/1-7-1996)	106,55	100,80	95,90	90,72
14895	11,50% serie 419ª (1-7-1986/1-7-2001)	106,00	100,25	95,40	90,23
15019	11,00% serie 424ª (1-4-1986/1-4-2001)	105,50	100,00	94,95	90,00
15474	10,25% serie 435ª (1-1-1987/1-1-1997)	103,92	98,80	93,53	88,92
15475	10,25% serie 436ª (1-1-1987/1-1-2002)	103,67	98,55	93,31	88,70
15814	10,00% serie 455ª (1-4-1987/1-4-2002)	104,20	99,20	93,78	89,28
15815	10,00% serie 456ª (1-4-1987/1-4-1997)	100,20	95,20	90,18	85,68
15816	5,10% Ind. sem. serie 459ª (1-4-1987/1-4-2002)	103,85	98,75	93,47	88,88
16214	5,10% Ind. sem. serie 472ª (1-4-1987/1-4-2002)	102,10	97,00	91,89	87,30
16221	10,80% serie 473ª (1-4-1987/1-4-1997)	105,65	100,25	95,09	90,23
16610	11,80% serie 497ª (1-10-1987/1-10-1997)	107,40	101,50	96,66	91,35
16837	11,80% serie 509ª (1-10-1987/1-10-1997)	108,90	103,00	98,01	92,70
17006	5,20% Ind. sem. serie 515ª (1-4-1988/1-4-1998)	103,85	98,65	93,47	88,79
17007	5,20% Ind. sem. serie 516ª (1-4-1988/1-4-1998)	104,55	99,35	94,10	89,42
17008	5,20% Ind. sem. serie 517ª (1-4-1988/1-4-1998)	103,70	98,50	93,33	88,65
17018	11,80% serie 520ª (1-4-1988/1-4-1998)	107,15	101,25	96,44	91,13
17019	11,80% serie 521ª (1-4-1988/1-4-2003)	107,65	101,75	96,89	91,58
17095	5,25% Ind. sem. serie 523ª (1-4-1988/1-4-1998)	104,45	99,20	94,01	89,28
17664	11,80% serie 551ª (1-10-1988/1-10-1998)	107,25	101,35	96,53	91,22
18848	5,25% Ind. sem. serie 605ª (1-10-1989/1-10-1999)	103,75	98,50	93,38	88,65

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
2295	OO PP 7,00% serie A	92,50	89,00	83,25	80,10
2299	OO PP 6,00% serie B	94,05	91,05	84,65	81,95
2294	OO PP 7,00% serie B	91,55	88,05	82,40	79,25
2297	OO PP 6,00% serie C	84,00	81,00	75,60	72,90
3895	OO PP 10,00% serie 54ª (1-10-1976/1-10-2001)	100,50	95,50	90,45	85,95
5630	OO PP 11,00% serie 60ª (1-10-1977/1-10-2002)	102,85	97,35	92,57	87,62
3242	OO PP. 11,00% serie 70ª (1-4-1978/1-4-2003)	112,10	106,60	100,89	95,94
5443	OO PP 12,00% serie 80ª (1-4-1979/1-4-2004)	107,50	101,50	96,75	91,35
10228	OO PP 18,00% serie 177ª (1-10-1981/1-10-2001)	133,75	124,75	120,38	112,28
11015	OO PP 17,50% serie 212ª (1-10-1982/1-10-2002)	120,75	112,00	108,68	100,80
11213	OO PP 17,00% serie 233ª (1-4-1983/1-4-2003)	123,00	114,50	110,70	103,05
11827	OO PP 16,00% serie 290ª (1-4-1984/1-4-1999)	117,25	109,25	105,53	98,33
11828	OO PP 16,00% serie 291ª (1-4-1984/1-4-2004)	128,00	120,00	115,20	108,00
14043	OO PP 15,00% serie 344ª (1-7-1985/1-7-2000)	111,25	103,75	100,13	93,38
	Istituto di Credito Fondiario della Liguria				
1850	5,00% serie 1ª (1968-2000)	111,20	108,70	100,08	97,83
1851	6,00% serie 10ª (1970-1998)	94,60	91,60	85,14	82,44
1852	7,00% serie 11ª (1974-1999)	97,75	94,25	87,98	84,83
1853	9,00% serie 12ª (1975-2001)	101,90	97,40	91,71	87,66
4280	10,00% serie 13ª (1976-1996)	103,70	98,70	93,33	88,83
4281	10,00% serie 14ª (1977-1997)	103,55	98,55	93,20	88,70
4282	10,00% serie 15ª (1977-2002)	101,85	96,85	91,67	87,17
4283	11,00% serie 16ª (1977-1997)	106,10	100,60	95,49	90,54
5293	11,00% serie 17ª (1978-1998)	106,10	100,60	95,49	90,54
4691	11,00% serie 18ª (1978-1998)	106,20	100,70	95,58	90,63
5021	11,00% serie 19ª (1979-1999)	106,05	100,55	95,45	90,50
5695	12,00% serie 20ª (1980-2000)	109,65	103,65	98,69	93,29
4479	12,00% serie 21ª (1980-2000)	114,15	108,15	102,74	97,34
4017	13,00% serie 22ª (1980-2000)	118,60	112,10	106,74	100,89
5870	13,00% serie 24ª (1981-1995)	111,60	105,10	100,44	94,59
10070	16,00% serie 26ª (1981-2001)	132,15	124,15	118,94	111,74
10079	18,00% serie 27ª (1981-2001)	135,00	126,00	121,50	113,40
10224	7,00% Ind sem serie 30ª (1982-1999)	119,00	112,00	107,10	100,80
10225	17,00% serie 31ª (1982-2002)	139,90	131,40	125,91	118,26
10449	17,00% serie 32ª (1982-2002)	132,00	123,50	118,80	111,15
10645	7,00% Ind. sem. serie 33ª (1982-1999)	115,95	108,95	104,36	98,06
10879	17,00% serie 34ª (1983-2002)	133,35	124,85	120,02	112,37
11263	6,50% Ind. sem. serie 37ª (1983-2000)	113,90	107,40	102,51	96,66
11682	16,50% serie 40ª (1984-2004)	129,75	121,50	116,78	109,35
11665	5,50% Ind sem. serie 41ª (1984-2001)	105,75	100,25	95,18	90,23
13671	5,50% Ind. sem. serie 44ª (1984-2001)	103,40	97,90	93,06	88,11
13689	15,50% serie 45ª (1985-2004)	124,85	117,10	112,37	105,39
13815	5,60% Ind sem serie 46ª (1985-2002)	104,10	98,50	93,69	88,65
14090	15,00% serie 47ª (1985-2005)	124,15	116,65	111,74	104,99
14295	14,75% serie 48ª (1985-2005)	122,97	115,60	110,68	104,04
14488	14,75% serie 49ª (1986-2005)	122,77	115,40	110,50	103,86
14851	13,00% serie 51ª (1986-2005)	114,35	107,85	102,92	97,07

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
15005	12,00% serie 52ª (1986-2006)	110,85	104,85	99,77	94,37
15449	11,25% serie 53ª (1986-2006)	105,77	100,15	95,20	90,14
16439	12,00% serie 55ª (1987-2006)	109,85	103,85	98,87	93,47
15684	10,50% serie 56ª (1987-2007)	102,40	97,15	92,16	87,44
16275	11,50% serie 57ª (1987-2007)	108,40	102,65	97,56	92,39
16869	5,95% ind. sem. serie 58ª (1988-2002)	106,25	100,30	95,63	90,27
2220	OO.PP. 6,00% serie 1ª (1973-1998)	96,65	93,65	86,99	84,29
2218	OO.PP. 7,00% serie 2ª (1975-2010)	96,70	93,20	87,03	83,88
2214	OO.PP. 9,00% serie 3ª (1975-1996)	102,00	97,50	91,80	87,75
3859	OO.PP. 10,00% serie 4ª (1976-1996)	103,70	98,70	93,33	88,83
3867	OO.PP. 10,00% serie 5ª (1976-1996)	103,60	98,60	93,24	88,74
3868	OO.PP. 10,00% serie 6ª (1977-1997)	103,55	98,55	93,20	88,70
	Federbanca - Credito Agrario Fondiario Industriale (ex Istituto di Credito Fondiario del Piemonte-Valle d'Aosta)				
2092	6,00%	75,00	72,00	67,50	64,80
2093	7,00%	94,55	91,05	85,10	81,95
2099	9,00%	99,75	95,25	89,78	85,73
4274	10,00% 1ª serie (1976-1996)	104,05	99,05	93,65	89,15
4275	10,00% 2ª serie (1976-1996)	99,80	94,80	89,82	85,32
4276	10,00% 3ª serie (1977-2002)	103,60	98,60	93,24	88,74
4277	10,00% 4ª serie (1977-1997)	103,95	98,95	93,56	89,06
4000	10,00% 5ª serie (1977-1997)	103,90	98,90	93,51	89,01
5291	10,00% 6ª serie (1978-1998)	103,90	98,90	93,51	89,01
3609	10,00% 7ª serie (1978-1998)	102,70	97,70	92,43	87,93
3610	10,00% 8ª serie (1978-2003)	103,55	98,55	93,20	88,70
4873	10,00% 9ª serie (1978-2003)	103,55	98,55	93,20	88,70
4887	10,00% 10ª serie (1978-1998)	103,85	98,85	93,47	88,97
5004	10,00% 11ª serie (1979-1999)	97,60	92,60	87,84	83,34
4449	10,00% 12 serie (1979-1999)	104,55	99,55	94,10	89,60
4450	10,00% 13ª serie (1979-1994)	104,15	99,15	93,74	89,24
5689	12,00% 14ª serie (1980-2000)	113,85	107,85	102,47	97,07
3247	13ª,00% 15ª serie (1980-1995)	108,50	102,00	97,65	91,80
4423	13,00% 18ª serie (1980-2000)	120,00	113,50	108,00	102,15
5848	15,00% 19ª serie (1981-1996)	120,00	112,50	108,00	101,25
2499	16,00% 22ª serie (1981-1996)	123,15	115,15	110,84	103,64
4605	16,00% 28ª serie (1981-1996)	121,00	113,00	108,90	101,70
2216	OO.PP. 7,00% (1974-1996)	91,45	87,95	82,31	79,16
3857	OO.PP. 9,00% (1975-1996)	99,75	95,25	89,78	85,73
3856	OO.PP. 10,00% 1ª serie (1976-1996)	104,00	99,00	93,60	89,10
3887	OO.PP. 10,00% 3ª serie (1977-1997)	103,95	98,95	93,56	89,06
4087	OO.PP. 10,00% 7ª serie (1978-1998)	103,90	98,90	93,51	89,01
5209	OO.PP. 13,00% 13ª (1980-1995)	111,20	104,70	100,08	94,23
	FON-S.p.a. - Credito Fondiario e Industriale				
1847	5,00% 2004	107,55	105,05	96,80	94,55
1844	6,00% Conversione 2004	91,25	88,25	82,13	79,43
3270	7,00% 1994	101,00	97,50	90,90	87,75
1849	6,00% 1995	98,50	95,50	88,65	85,95
3658	7,00% 1995	98,90	95,40	89,01	85,86

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
3274	9,00% 1995	101,75	97,25	91,58	87,53
3293	6,00% 1996	95,50	92,50	85,95	83,25
4260	7,00% 1996	96,75	93,25	87,08	83,93
4261	9,00% 1996	103,50	99,00	93,15	89,10
3829	16,50% 1996 1ª emissione	120,25	112,00	108,23	100,80
3296	6,00% 1997	95,00	92,00	85,50	82,80
4263	10,00% 1997 1ª e 2ª emissione	102,50	97,50	92,25	87,75
4264	10,00% 1997 3ª emissione	103,75	98,75	93,38	88,88
4265	11,00% 1997 1ª emissione	106,40	100,90	95,76	90,81
2635	16,50% 1997 1ª emissione	118,35	110,10	106,52	99,09
3299	6,00% 1998	95,75	92,75	86,18	83,48
4266	12,00% 1998 1ª emissione	107,30	101,30	96,57	91,17
4009	12,00% 1998 2ª emissione	107,35	101,35	96,62	91,22
3271	7,00% 1999	96,15	92,65	86,54	83,39
4699	12,00% 1999 1ª emissione	107,90	101,90	97,11	91,71
3659	7,00% 2000	89,85	86,35	80,87	77,72
3275	9,00% 2000	98,20	93,70	88,38	84,33
4811	12,00% 2000 1ª emissione	108,55	102,55	97,70	92,30
5690	12,00% 2000 2ª emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
5602	12,00% 2000 3ª emissione	112,90	106,90	101,61	96,21
4262	9,00% 2001	105,85	101,35	95,27	91,22
5205	13,50% 2001 1ª emissione	114,60	107,85	103,14	97,07
4015	16,50% 2001 1ª emissione	122,25	114,00	110,03	102,60
29278	6,15% ind. sem. 2002 1ª emissione	105,40	99,25	94,86	89,33
2245	OO.PP. 6,00% (ex 5%)	97,00	94,00	87,30	84,60
2249	OO.PP. 6,00% ord. 1ª emissione	95,10	92,10	85,59	82,89
2244	OO.PP. 6,00% ord. 2ª emissione	89,90	86,90	80,91	78,21
2200	OO.PP. 7,00% ord. 3ª emissione	89,20	85,70	80,28	77,13
2202	OO.PP. 7,00% SS ventennale 2ª emissione	99,90	96,40	89,91	86,76
2266	OO.PP. 7,00% SS ventennale 3ª emissione	114,00	110,50	102,60	99,45
2267	OO.PP. 9,00% ord. 4ª emissione	97,90	93,40	88,11	84,06
3880	OO.PP. 10,00% ord. 5ª emissione	103,30	98,30	92,97	88,47
5640	OO.PP. 12,00% ord. 6ª emissione	107,35	101,35	96,62	91,22
4477	OO.PP. 12,00% ord. 7ª emissione	107,85	101,85	97,07	91,67
4418	OO.PP. 12,00% ord. 8ª emissione	106,80	100,80	96,12	90,72
5206	OO.PP. 12,00% ord. 9ª emissione	108,00	102,00	97,20	91,80
3836	OO.PP. 12,00% ord. 10ª emissione	110,70	104,70	99,63	94,23
3211	OO.PP. 13,50% ord. 11ª emissione	113,75	107,00	102,38	96,30
	Mediocredito Fondiario Centroitalia				
1864	Cartelle fondiarie 5% 2000	88,60	86,10	79,74	77,49
3651	Cartelle fondiarie 6% 2000	88,50	85,50	79,65	76,95
	Credito Fondiario Toscano				
2096	Cartelle fondiarie 6% 1998	85,95	82,95	77,36	74,66

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto per il credito sportivo				
4665	10,00% 1979-1994	104,00	99,00	93,60	89,10
11652	17,50% 1984-1994 29ª emissione	112,25	102,50	100,03	92,25
11809	16,75% 1984-1994 30ª emissione	112,37	104,00	101,14	93,60
11893	16,75% 1984-1994 31ª emissione	111,52	103,15	100,37	92,84
14406	14,75% 1985-1995 32ª emissione	110,37	103,00	99,34	92,70
15258	12,00% 1986-1996 35ª emissione	108,30	102,30	97,47	92,07
15647	10,50% 1987-1997 36ª emissione	104,50	99,25	94,05	89,33
16852	12,50% 1988-1998 37ª emissione	110,45	104,20	99,41	93,78
17416	12,50% 1988-1998 38ª emissione	111,15	104,90	100,04	94,41
18665	13,00% 1989-1999 39ª emissione	111,15	104,65	100,04	94,19
19410	13,50% 1990-2000 40ª emissione	111,15	104,40	100,04	93,96
	Istituto di credito fondiario Trentino-Alto Adige				
1865	4,00% 1995	86,50	84,50	77,85	76,05
1867	5,00% 2006	78,25	75,75	70,43	68,18
1868	6,00% conversione 2006	86,25	83,25	77,63	74,93
1869	6,00% 2008	83,50	80,50	75,15	72,45
2253	OO PP 6,00% (ex 5%) 1999	87,25	84,25	78,53	75,83
2254	OO PP 6,00% 2000	84,50	81,50	76,05	73,35
	Mediocredito centrale				
17033	5,40% ind. sem. (1988-1995)	106,40	101,00	95,76	90,90
17269	6,00% ind. sem (1988-1995) 2ª emissione	107,15	101,15	96,44	91,04
17611	5,10% ind. sem (1988-1995) 3ª emissione	105,20	100,10	94,68	90,09
	Credito fondiario delle Venezie				
5003	10,00% 1-4-1979/1994 12ª emissione quindicennale	103,10	98,10	92,79	88,29
4804	12,00% 1-10-1980/1994 5ª emissione	105,60	99,60	95,04	89,64
5687	12,00% 1-4-1980/1995 8ª emissione	110,20	104,20	99,18	93,78
4427	12,00% 1-10-1980/1995 10ª emissione	107,80	101,80	97,02	91,62
3205	12,00% 1-10-1980/1995 2ª S emissione quindicennale	107,00	101,00	96,30	90,90
2004	9,00% 1-4-1976/1996 1ª e 2ª emissione	99,55	95,05	89,60	85,55
5603	15,00% 1-4-1981/1996 2ª emissione quindicennale	118,35	110,85	106,52	99,77
10473	9,00% 1-10-1976/1996 3ª e 4ª emissione	101,00	96,50	90,90	86,85
4237	10,00% 1-4-1977/1997 1ª emissione	100,00	95,00	90,00	85,50
4461	10,00% 1-10-1977/1997 3ª emissione	102,50	97,50	92,25	87,75
3448	10,00% 1-4-1978/1998 5ª e 6ª emissione	101,35	96,35	91,22	86,72
4690	10,00% 1-10-1978/1998 8ª emissione	99,80	94,80	89,82	85,32
4869	10,00% 1-4-1979/1999 11ª emissione	103,35	98,35	93,02	88,52
2003	9,00% 2000	96,20	91,70	86,58	82,53
5604	15,00% 1-4-1981/2001 3ª emissione ventennale	123,50	116,00	111,15	104,40
1862	5,00% 2004	90,50	88,00	81,45	79,20
2001	6,00% 1-4-1970/2004 conversione	78,50	75,50	70,65	67,95

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
5001	12,00% 1-10-1979/2004 4ª emissione	101,00	95,00	90,90	85,50
1863	6,00% 1-10-1969/2008	82,15	79,15	73,94	71,24
2261	OO PP 6,00% 1-10-1964/1994 trentennale	82,00	79,00	73,80	71,10
4493	OO PP 12,00% 1-10-1979/1994 1ª emissione quindicennale	106,30	100,30	95,67	90,27
4604	OO.PP 10,00% 1-10-1979/1994 14ª e 15ª emissione quindicennale	103,80	98,80	93,42	88,92
5815	OO PP. 12,00% 1-4-1980/1995 3ª emissione quindicennale	106,25	100,25	95,63	90,23
2272	OO PP 9,00% 1-4-1975/1995 1ª emissione ventennale	102,25	97,75	92,03	87,98
4428	OO PP 12,00% 1-10-1980/1995 4ª emissione quindicennale	111,00	105,00	99,90	94,50
11065	OO PP. 9,00% 1-10-1975/1995 2ª emissione ventennale	100,50	96,00	90,45	86,40
10276	OO PP. 15,00% 1-4-1981/1996 1ª emissione quindicennale	114,50	107,00	103,05	96,30
11066	OO PP. 9,00% 1-4-1976/1996 4ª e 5ª emissione ventennale	99,45	94,95	89,51	85,46
3858	OO.PP 9,00% 1-4-1976/1996 6ª emissione ventennale	101,80	97,30	91,62	87,57
10474	OO PP. 9,00% 1-10-1976/1996 7ª emissione ventennale	103,15	98,65	92,84	88,79
3240	OO PP. 10,00% 1-4-1978/1998 6ª emissione ventennale	102,50	97,50	92,25	87,75
4412	OO PP 10,00% 1-10-1978/1998 7ª e 8ª emissione ventennale	101,50	96,50	91,35	86,85
5244	OO PP. 10,00% 1-4-1979/1999 11ª e 12ª emissione ventennale	99,30	94,30	89,37	84,87
2264	OO PP. 6,00% 1-10-1964/1999 trentacinquennale	82,00	79,00	73,80	71,10
4492	OO PP. 12,00% 1-4-1980/2000 2ª emissione ventennale	106,00	100,00	95,40	90,00
2278	OO PP. 6,00% 1-10-1965/2000 trentacinquennale	82,00	79,00	73,80	71,10
2284	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000 venticinquennale	94,15	89,65	84,74	80,69
28611	OO PP. 6,25% ind sem. 1-7-1991/2001 41ª emissione decennale	105,50	99,25	94,95	89,33
2255	OO.PP. 6,00% ex 5% 1-10-1967/2001	79,00	76,00	71,10	68,40
2270	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	92,75	89,75	83,48	80,70
2279	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003 trentennale	76,00	73,00	68,40	65,70
2280	OO PP. 6,00% 1-4-1974/2003 trentennale	81,00	78,00	72,90	70,20
2285	Agrarie 9,00% 1-7-1975/1995 ventennale 1ª emissione	102,55	98,05	92,30	88,25
10471	Agrarie 9,00% 1-7-1976/1996 ventennale 2ª emissione	100,30	95,80	90,27	86,22
3869	Agrarie 10,00% 1-7-1977/1997 ventennale 1ª emissione	99,30	94,30	89,37	84,87
10472	Agrarie 10,00% 1-1-1978/1998 ventennale 2ª emissione	98,60	93,60	88,74	84,24
5216	Agrarie 10,00% 1-7-1979/1999 ventennale 3ª emissione	101,65	96,65	91,49	86,99
3841	Agrarie 12,00% 1-7-1980/2000 ventennale 2ª emissione	109,20	103,20	98,28	92,88
3206	Agrarie 12,00% 1-1-1981/2001 ventennale 4ª emissione	109,60	103,60	98,64	93,24
2287	Agrarie 6,00% 2008	77,00	74,00	69,30	66,60
	(I.N.C.E.) Istituto nazionale credito edilizio				
2013	9,00% (1975-1995)	102,75	98,25	92,48	88,43
2011	10,00% (1976-1996)	103,75	98,75	93,38	88,88
4272	10,00% (1977-1997) serie B	102,30	97,30	92,07	87,57
5290	10,00% (1978-1998) serie C	101,75	96,75	91,58	87,08
3608	10,00% (1978-1998) serie D	105,60	100,60	95,04	90,54
4645	10,00% (1979-1999) serie E	101,10	96,10	90,99	86,49
5453	12,00% (1980-2000) serie H	109,25	103,25	98,33	92,93
5034	12,00% (1980-2000) serie I	108,30	102,30	97,47	92,07

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	BIMER BANCA S.p.a. Banca dell'Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine				
4240	10,00% (30- 6-1976 1996) 1ª emissione	102,90	97,90	92,61	88,11
4242	10,00% (30-12-1976 1996) 3ª emissione	84,55	79,55	76,10	71,60
4683	12,00% (30- 3-1979 1999) 1ª emissione	101,20	95,20	91,08	85,68
5016	10,00% (29- 6-1979 1999) 2ª emissione	93,50	88,50	84,15	79,65
4806	12,00% (28- 9-1979 1999) 3ª emissione	105,10	99,10	94,59	89,19
4457	12,00% (12-11-1979 1999) 4ª emissione	104,40	98,40	93,96	88,56
1823	5,00% 2006 2ª e 3ª serie	95,35	92,85	85,82	83,57
1826	6,00% (1- 4-1970/2006) 2ª e 3ª serie conversione	103,80	100,80	93,42	90,72
1825	6,00% (14- 5-1970 2008)	110,20	107,20	99,18	96,48
1824	7,00% (22- 2-1974 2009)	105,65	102,15	95,09	91,94
2235	OO PP 6,00% ex 5% (14-12-1960/1995)	103,60	100,60	93,24	90,54
2236	OO PP 6,00% (9- 8-1972/2008)	87,40	84,40	78,66	75,96
2237	OO PP 7,00% (8- 7-1974/2010)	88,75	85,25	79,88	76,73
	Banca Nazionale del Lavoro				
2042	Credito fondiario 5% 2000	88,00	85,50	79,20	76,95
2071	Credito fondiario 6% s.o. 2000	79,00	76,00	71,10	68,40
2072	Credito fondiario 6% c.o. 2005	76,50	73,50	68,85	66,15
3256	Credito fondiario 7% s.o. 2000	82,25	78,75	74,03	70,88
3611	Credito fondiario 7% ind. sem. 15 le 1ª emissione 1996	112,10	105,10	100,89	94,59
3259	Credito fondiario 7% 20 le «A 4» 1994	97,40	93,90	87,66	84,51
	Credito fondiario 7% 20 le «A 8» 1995	96,25	92,75	86,63	83,48
4250	Credito fondiario 9% 20 le «NA 1» 1996	103,00	98,50	92,70	88,65
4252	Credito fondiario 10% 20 le «NA 3» 1996	103,35	98,35	93,02	88,52
4007	Credito fondiario 10% 20 le «NA 17» 1999	103,75	98,75	93,38	88,88
3602	Credito fondiario 11% 20 le «NA 19» 1999	106,50	101,00	95,85	90,90
4695	Credito fondiario 12% 20 le «NA 21» 1999	109,50	103,50	98,55	93,15
4452	Credito fondiario 12% 20 le «NA 27» 2000	106,40	100,40	95,76	90,36
2225	Credito fondiario OO PP 6% ex 5% 2000	82,40	79,40	74,16	71,46
2228	Credito fondiario OO PP 6% 25 le 3ª emissione 1998	92,40	89,40	83,16	80,46
2226	Credito fondiario OO PP ind. sem. 6% 2000	82,75	76,75	74,48	69,08
10223	Credito fondiario OO PP ind. sem. 7% 15 le NB1 IF 1997	114,25	107,25	102,83	96,53
10424	Credito fondiario OO PP ind. sem. 7% 20 le NB2 IF 1997	114,75	107,75	103,28	96,98
3002	Credito alberghiero-turistico 5% ind. sem. 2000	88,25	83,25	79,43	74,93
10078	Credito alberghiero-turistico 7% ind. sem. NC1 IF 15 le 1997	116,00	109,00	104,40	98,10
10423	Credito alberghiero-turistico 7% ind. sem. NC2 IF 15 le 1997	117,00	110,00	105,30	99,00
3066	Credito industriale 7% (1973-1994) 3ª emissione	102,50	99,00	92,25	89,10
3065	Credito industriale 8% (1974-1994) 4ª emissione 1° tr.	106,75	102,75	96,08	92,48
3058	Credito industriale 9% (1975-1995) 4ª emissione 2° tr.	103,40	98,90	93,06	89,01
5660	Credito industriale 9% (1975-1995) 4ª emissione 3° tr.	103,40	98,90	93,06	89,01
5661	Credito industriale 9% (1975-1995) 4ª emissione 4° tr.	102,60	98,10	92,34	88,29
5662	Credito industriale 9% (1975-1995) 5ª emissione 1° tr.	103,50	99,00	93,15	89,10
4051	Credito industriale 10% (1977-1997) 5ª emissione 3° tr.	105,00	100,00	94,50	90,00
4061	Credito industriale 10% (1977-1997) 5ª emissione 4° tr.	103,20	98,20	92,88	88,38

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
4062	Credito industriale 10% (1977-1997) 6ª emissione 1° tr	105,25	100,25	94,73	90,23
4067	Credito industriale 10% (1978-1998) 6ª emissione 2° tr	105,10	100,10	94,59	90,09
4677	Credito industriale 12% (1979-1994) 7ª emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
5886	Credito industriale 12% (1980-1995) 8ª emissione	106,95	100,95	96,26	90,86
5429	Credito industriale 13% (1980-1995) 9ª emissione 1° tr	110,10	103,60	99,09	93,24
5806	Credito industriale 13% (1981-1996) 9ª emissione 2° tr	110,50	104,00	99,45	93,60
13675	Credito industriale 6,35% ind sem (1984-1994) 19ª em	106,85	100,50	96,17	90,45
17257	Credito industriale 11,80% (1988-1998) 32ª emissione 3° tr.	106,55	100,65	95,90	90,59
17272	Credito industriale 11,80% (1988-1998) 32ª emissione 6° tr	108,15	102,25	97,34	92,03
17690	Credito industriale 12,00% (1989-1994) 32ª emissione 8° tr.	106,25	100,25	95,63	90,23
17866	Credito industriale 5,90% ind sem (1989-1994) 32ª emissione 9° tr	105,80	99,90	95,22	89,91
18031	Credito industriale 5,35% ind sem (1989-1994) 32ª emissione 10° tr	105,45	100,10	94,91	99,90
18275	Credito industriale 13,00% (1989-1994) 32ª emissione 1° tr	107,40	100,90	96,66	90,81
18276	Credito industriale 5,00% ind sem (1989-1994) 33ª emissione 2° tr	105,25	100,25	94,73	90,23
18466	Credito industriale 13,25% (1989-1996) 33ª emissione 3° tr	109,52	102,90	98,57	92,61
18646	Credito industriale 13,25% (1989-1996) 33ª emissione 4° tr	111,82	105,20	100,64	94,68
19895	Credito industriale 13,25% (1990-1995) 33ª emissione 5° tr	109,97	103,35	98,98	93,02
25083	Credito industriale 5,05% ind sem (1990-1995) 33ª emissione 6° tr	105,30	100,25	94,77	90,23
27820	Credito industriale 12,40% (1991-1996) 36ª emissione 3° tr.	110,10	103,90	99,09	93,51
28070	Credito industriale 13,00% (1991-1996) 36ª emissione 4° tr	111,00	104,50	99,90	94,05
28099	Credito industriale 12,80% (1991-1996) 36ª emissione 5° tr.	111,40	105,00	100,26	94,50
28467	Credito industriale 12,60% (1991-1998) 36ª emissione 6° tr	112,15	105,85	100,94	95,27
	Banco di Napoli				
	Credito fondiario				
14893	11,00% 1986-1996 47ª emissione	106,00	100,50	95,40	90,45
15432	10,50% 1986-1996 51ª emissione	104,75	99,50	94,28	89,55
10696	17,50% 1982-1997 13ª emissione	117,75	109,00	105,98	98,10
16810	10,00% 1987-1997 66ª emissione	102,00	97,00	91,80	87,30
11047	16,00% 1983-1998 19ª emissione	114,45	106,45	103,01	95,81
11294	16,00% 1983-1998 24ª emissione	115,00	107,00	103,50	96,30
11842	15,40% 1984-1999 31ª emissione	114,75	107,05	103,28	96,35
14803	10,00% 1979-1999 3ª emissione 20 le (3-4 tr)	102,50	97,50	92,25	87,75
13474	15,40% 1984-1999 35ª emissione	114,20	106,50	102,78	95,85
1810	7,00% 1-4-1963/2000	92,00	88,50	82,80	79,65
13897	14,00% 1985-2000 41ª emissione	115,50	108,50	103,95	97,65
14277	14,00% 1985-2000 42ª emissione	110,00	103,00	99,00	92,70
14226	14,00% 1985-2000 43ª emissione	112,55	105,55	101,30	95,00
14487	14,00% 1985-2000 45ª emissione	112,00	105,00	100,80	94,50
1806	9,00% 1-4-1963/2001	103,00	98,50	92,70	88,65
14610	12,80% 1986-2001 46ª emissione	109,35	102,95	98,42	92,66
10447	18,00% 1986-2001 8ª emissione	121,25	112,25	109,13	101,03
15078	11,00% 1986-2001 49ª emissione	105,50	100,00	94,95	90,00
10870	17,50% 1982-2002 11ª emissione	120,00	111,25	108,00	100,13
15690	9,00% 1987-2002 53ª emissione	99,85	95,35	89,87	85,82
16809	10,00% 1987-2002 65ª emissione	101,40	96,40	91,26	86,76

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
11046	16,00% 1983-2003 18ª emissione	116,95	108,95	105,26	98,06
11292	16,00% 1983-2003 22ª emissione	120,00	112,00	108,00	100,80
14809	10,00% 1979-2004 3ª emissione 25 le (3-4 tr.)	108,05	103,05	97,25	92,75
11843	15,40% 1984-2004 32ª emissione	116,45	108,75	104,81	97,88
13475	15,40% 1984-2004 36ª emissione	118,60	110,90	106,74	99,81
1807	5,00% 1-4-1963-2005	120,50	118,00	108,45	106,20
1809	6,00% 1-4-1963-2005	97,25	94,25	87,53	84,83
1808	6,00% 1-4-1963-2005	95,90	92,90	86,31	83,61
11293	16,00% 1983-2008 23ª emissione	127,05	119,05	114,35	107,15
11844	15,40% 1984-2009 33ª emissione	119,65	111,95	107,69	100,76
13476	15,40% 1984-2009 37ª emissione	114,70	107,00	103,23	96,30
14278	14,00% 1985-2010 44ª emissione	111,10	104,10	99,99	93,69
	Credito industriale				
13821	14,50% 1985-1995 22ª emissione	109,65	102,40	98,69	92,16
10824	16,00% 1982-1997 11ª emissione S.S. - Italsider	115,50	107,50	103,95	96,75
	Credito agrario				
11008	16,00% 1982-1998 18ª emissione	123,75	115,75	111,38	104,18
17293	11,50% 1988-1998 30ª emissione	105,85	100,10	95,27	90,09
5444	10,00% 1978-1998 7ª emissione	103,25	98,25	92,93	88,43
11299	16,00% 1983-1998 19ª emissione	114,50	106,50	103,05	95,85
11668	16,00% 1984-1999 20ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
5432	10,00% 1979-1999 8ª emissione	104,00	99,00	93,60	89,10
11835	15,40% 1984-1999 21ª emissione	113,20	105,50	101,88	94,95
13852	14,00% 1985-2000 23ª emissione	110,30	103,30	99,27	92,97
13631	15,40% 1984-2000 22ª emissione	114,20	106,50	102,78	95,85
14896	11,00% 1986-2001 25ª emissione	105,25	99,75	94,73	89,78
10056	18,00% 1981-2001 15ª emissione	122,50	113,50	110,25	102,15
10239	18,00% 1982-2002 16ª emissione	121,30	112,30	109,17	101,07
16829	10,00% 1988-2003 28ª emissione	101,25	96,25	91,13	86,63
17294	11,50% 1988-2003 31ª emissione	108,00	102,25	97,20	92,03
	Opere pubbliche				
11636	16,00% 1984-1994 15ª emissione	110,40	102,40	99,36	92,16
11637	6,50% ind. sem. 1984-1994 16ª emissione	107,25	100,75	96,53	90,68
13444	15,40% 1985-1994 20ª emissione	109,95	102,25	98,96	92,03
11838	15,40% 1984-1995 17ª emissione	110,45	102,75	99,41	92,48
11839	5,90% ind. sem. 1984-1995 18ª emissione	105,65	99,75	95,09	89,78
13833	5,25% ind. sem. 1985-1995 24ª emissione	104,45	99,20	94,01	89,28
13834	5,35% ind. sem. 1985-1995 25ª emissione	106,10	100,75	95,49	90,68
14244	14,50% 1985-1995 28ª emissione	109,10	101,85	98,19	91,67
4446	12,00% 1980-1995 4ª emissione	108,55	102,55	97,70	92,30
14491	13,50% 1986-1996 31ª emissione	107,75	101,00	96,98	90,90
11616	16,50% 1981-1996 5ª emissione	119,25	111,00	107,33	99,90
14884	12,00% 1986-1996 33ª emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
10428	18,00% 1981-1996 6ª emissione	118,75	109,75	106,88	98,78

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
13673	5,95% ind. sem. 1985-2000 23ª emissione	106,25	100,30	95,63	90,27
11840	15,40% 1984-2000 19ª emissione	113,55	105,85	102,20	95,27
13835	5,35% ind. sem. 1985-2000 27ª emissione	106,10	100,75	95,49	90,68
14243	14,50% 1985-2000 26ª emissione	114,10	106,85	102,69	96,17
14471	14,00% 1985-2000 29ª emissione	111,80	104,80	100,62	94,32
14885	12,00% 1986-2001 34ª emissione	107,20	101,20	96,48	91,08
14886	10,50% 1985-2001 35ª emissione	103,40	98,15	93,06	88,34
15614	10,00% 1986-2001 36ª emissione	102,20	97,20	91,98	87,48
	Banca di Roma				
2032	6% ventennale 1969-94	98,25	95,25	88,43	85,73
1841	5% venticinquennale 1991-96	83,50	81,00	75,15	72,90
2037	6% venticinquennale conversione 1970-96	80,50	77,50	72,45	69,75
2033	6% venticinquennale 1971-98	89,10	86,10	80,19	77,49
	Banco di Sardegna				
1811	5% serie A 1997	93,00	90,50	83,70	81,45
3430	5% serie AP 2005	87,50	85,00	78,75	76,50
3431	6% serie A conversione 1997	78,50	75,50	70,65	67,95
3432	6% serie B 1994	90,00	87,00	81,00	78,30
3433	6% serie C 1994	98,00	95,00	88,20	85,50
3434	6% serie D 1999	87,00	84,00	78,30	75,60
3435	7% serie E 2000	84,50	81,00	76,05	72,90
3436	9% serie F 1999	95,60	91,10	86,04	81,99
11429	10% serie G 1996	100,50	95,50	90,45	85,95
11432	10% serie L 1999	101,70	96,70	91,53	87,03
11433	10% serie M 1995	98,50	93,50	88,65	84,15
11434	12% serie N 1995	106,40	100,40	95,76	90,36
11435	12% serie O 1981-2001	104,45	98,45	94,01	88,61
	Banco di Sicilia				
4004	11% serie C ventennale 1998	105,55	100,05	95,00	90,05
4474	11% serie C OO.PP. ventennale 1998	105,10	99,60	94,59	89,64
	Cassa di risparmio di Gorizia				
1828	5% 2ª serie 2006	97,50	95,00	87,75	85,50
5297	10% 2ª serie 1977-1997	97,00	92,00	87,30	82,80
5298	10% 3ª serie 1977-1997	103,65	98,65	93,29	88,79
5026	11% 1ª serie 1978-1998	103,25	97,75	92,93	87,98
	Sicilcassa (Cassa di Risparmio V.E. di Palermo)				
2086	5% II - III - IV e VII emissione 1994	80,50	78,00	72,45	70,20
2087	6% ex II - III - IV e VII conversione 1994	97,00	94,00	87,30	84,60
2089	6% IX - XII - XIV e XVI emissione 1995	86,80	83,80	78,12	75,42

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie				
4803	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1979 94 quindicennale	105,25	100,25	94,73	90,23
4802	Cariplo OF - 12,00% 1-5-1979 94 quindicennale	106,75	100,75	96,08	90,68
5688	Cariplo OF - 12,00% 1-11-1979 94 quindicennale 1ª	107,15	101,15	96,44	91,04
3462	Cariplo OF - 12,00% 1-11-1979 94 quindicennale 2ª	107,05	101,05	96,35	90,95
4481	Cariplo OF - 13,00% 1-5-1980 95 quindicennale 1ª	108,95	102,45	98,06	92,21
5044	Cariplo OF - 13,50% 1-11-1980 95 quindicennale 1ª	110,50	103,75	99,45	93,38
4220	Cariplo OF - 9,00% 1-4-1975 96	104,20	99,70	93,78	89,73
4222	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1976 96 ventennale 1ª	105,65	100,65	95,09	90,59
4223	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1976 96 ventennale 2ª	105,45	100,45	94,91	90,41
4226	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1978 97 ventennale 1ª	105,70	100,70	95,13	90,63
4225	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1977 97 ventennale 2ª	105,40	100,40	94,86	90,36
3604	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1978/98 ventennale 2ª	105,20	100,20	94,68	90,18
4893	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1979 99 ventennale 1ª	106,50	101,50	95,85	91,35
3463	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1979 99 ventennale 2ª	106,00	101,00	95,40	90,90
1842	Cariplo OF - 7,00% 1-10-1974 2000	97,55	94,05	87,80	84,65
5040	Cariplo OF - 13,50% 1-11-1980 2000 ventennale 1ª	111,50	104,75	100,35	94,28
4221	Cariplo OF - 9,00% 1-4-1975 2001	102,95	98,45	92,66	88,61
1835	Cariplo OF - 5,00% 1-10-1937 2006	107,25	104,75	96,53	94,28
1837	Cariplo OF - 6,00% 1-4-1970 2006 cv	96,60	93,60	86,94	84,24
1836	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969 2008	95,50	92,50	85,95	83,25
	Agrarie				
2238	Cariplo CA - 7,00% 11-9-1974 2004	92,85	89,35	83,57	80,42
3892	Cariplo CA - 10,00% 1-11-1976 96 1ª	105,35	100,35	94,82	90,32
3893	Cariplo CA - 10,00% 1-11-1976 96 2ª	105,50	100,50	94,95	90,45
5638	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1977 97 1ª	107,50	102,00	96,75	91,80
3882	Cariplo CA - 10,00% 1-11-1977 97 1ª	105,25	100,25	94,73	90,23
5438	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1978 98 1ª	107,50	102,00	96,75	91,80
5218	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1979 99	107,75	102,25	96,98	92,03
5615	Cariplo CA - 12,00% 1-11-1979 99 1ª	109,95	103,95	98,96	93,56
5621	Cariplo CA - 12,00% 1-5-1980 99 1ª	109,95	103,95	98,96	93,56
3847	Cariplo CA - 12,00% 1-11-1980 2000 2ª	109,20	103,20	98,28	92,88
5878	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981 2001 1ª	122,65	114,40	110,39	102,96
2243	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972 2004	94,00	91,00	84,60	81,90
	Opere pubbliche				
5213	Cariplo OO PP - 10,00% 1-5-1979 94 quindicennale	104,75	99,75	94,28	89,78
4611	Cariplo OO PP - 12,00% 1-11-1979 94 quindicennale	110,50	104,50	99,45	94,05
5811	Cariplo OO PP - 12,00% 1-11-1979 94 quindicennale 1	106,95	100,95	96,26	90,86
3849	Cariplo OO PP - 12,00% 1-5-1980 95 quindicennale 2ª	108,45	102,45	97,61	92,21
3894	Cariplo OO PP - 10,00% 1-11-1976 96 ventennale	105,80	100,80	95,22	90,72

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
5639	Cariplo OO PP - 10,00% 1-11-1977/97 ventennale	105,80	100,80	95,22	90,72
3239	Cariplo OO PP. - 10,00% 1-5-1978/98 ventennale 1ª	105,30	100,30	94,77	90,27
4414	Cariplo OO.PP - 10,00% 1-11-1978/98 ventennale 2ª	106,05	101,05	95,45	90,95
4499	Cariplo OO.PP - 12,00% 1-11-1979/99 ventennale	108,65	102,65	97,79	92,39
27055	Cariplo OO PP. - 5,90% ind. s 7-2--1991/2006 quindicennale 3ª	106,05	100,15	95,45	90,14
27253	Cariplo OO.PP - 6,25% ind. s 6-3-1991/2006 quindicennale 4ª	107,15	100,90	96,44	90,81
2241	Cariplo OO.PP. - 6,00% 1-10-1974/2033	92,75	89,75	83,48	80,78
2242	Cariplo OO.PP - 7,00% 1-4-1975/2003	95,45	91,95	85,91	82,76
2240	Cariplo OO PP - 6,00% ex 5% 1-10-1974/2033	96,20	93,20	86,58	83,88
	Istituto Bancario S Paolo di Torino				
1857	5,00% CF 2015	103,75	101,25	93,38	91,13
1858	6,00% CF conversione 2015	94,15	91,15	84,74	82,04
1854	6,00% CF ord 2013	95,30	92,30	85,77	83,07
1859	7,00% CF 2005	95,25	91,75	85,73	82,58
1860	9,00% CF 2010	102,00	97,50	91,80	87,75
4230	10,00% OF 1ª serie 1976	105,00	100,00	94,50	90,00
4231	10,00% OF 2ª serie 1976	103,70	98,70	93,33	88,83
4232	10,00% OF 3ª serie 1976	104,60	99,60	94,14	89,64
4233	10,00% OF 4ª serie 1977	103,70	98,70	93,33	88,83
4234	11,00% OF 5ª serie 1977	106,65	101,15	95,99	91,04
4228	11,00% OF 7ª serie 1977	106,05	100,55	95,45	90,50
4279	11,00% OF 8ª serie 1977	106,10	100,60	95,49	90,54
4278	11,00% OF 9ª serie 1978	106,40	100,90	95,76	90,81
3603	11,00% OF 12ª serie 1978	106,10	100,60	95,49	90,54
4870	11,00% OF 13ª serie 1978	106,45	100,95	95,81	90,86
4871	11,00% OF 14ª serie 1978	105,45	99,95	94,91	89,96
5009	12,00% OF 15ª serie 1979	110,40	104,40	99,36	93,96
5010	12,00% OF 16ª serie 1979	106,35	100,35	95,72	90,32
5011	12,00% OF 17ª serie 1979	108,15	102,15	97,34	91,94
3450	13,00% OF 20ª serie 1979	110,05	103,55	99,05	93,20
3451	13,00% OF 21ª serie 1979	109,50	103,00	98,55	92,70
10617	6,60% ind sem 51ª serie (1982-1997)	108,35	101,75	97,52	91,58
10820	6,20% ind sem 54ª serie (1983-1998)	106,60	100,40	95,94	90,36
10821	6,20% ind sem. 55ª serie (1983-1998)	106,15	99,95	95,54	89,96
11006	6,20% ind. sem 56ª serie (1983-1998)	105,85	99,65	95,27	89,69
11256	12,42% ridotto 60ª serie (1983-1998)	108,86	102,65	97,98	92,39
11281	6,05% ind. sem. 61ª serie (1983-1998)	105,75	99,70	95,18	89,73
2250	6,00% OO PP. (ex 5%) 2006	90,90	87,90	81,81	79,11
2251	6,00% OO.PP. 2008	92,00	89,00	82,80	80,10
2243	13,00% OO.PP. serie 14ª (1979-1994)	106,95	100,45	96,26	90,41
5252	13,00% OO.PP. serie 18ª (1979-1994)	108,60	102,10	97,74	91,89
2252	7,00% OO.PP. 1999)	99,75	96,25	89,78	86,63

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Monte dei Paschi di Siena				
2021	5,00% 2006	112,50	110,00	101,25	99,00
2022	6,00% conversione 2006	97,00	94,00	87,30	84,60
2023	6,00% 2008	98,00	95,00	88,20	85,50
4203	10,00% 2ª emissione (1977-1997)	106,00	101,00	95,40	90,90
4202	10,00% 3ª emissione (1977-1997)	104,45	99,45	94,01	89,51
4227	10,00% 4ª emissione (1977-1997)	103,75	98,75	93,38	88,88
3445	10,00% 1ª emissione (1978-1998)	104,35	99,35	93,92	89,42
5294	10,00% 2ª emissione (1978-1998)	104,70	99,70	94,23	89,73
4686	10,00% 3ª emissione (1978-1998)	103,80	98,80	93,42	88,92
4886	10,00% 1ª emissione (1979-1999)	103,30	98,30	92,97	88,47
5002	10,00% 2ª emissione (1979-1999)	103,35	98,35	93,02	88,52
5018	10,00% 3ª emissione (1979-1999)	106,75	101,75	96,08	91,58
4463	10,00% 5ª emissione (1979-1999)	103,25	98,25	92,93	88,43
17093	12,35% 7ª emissione (1987-2002)	110,92	104,75	99,83	94,28
17094	12,35% 1ª emissione (1988-2003)	109,67	103,50	98,71	93,15
17242	12,25% 3ª emissione (1988-1998)	108,77	102,65	97,90	92,39
17243	4,70% Ind. sem. 4ª emissione (1988-2001)	105,20	100,50	94,68	90,45
17475	12,30% 6ª emissione (1988-2003)	110,10	103,95	99,09	93,56
18225	5,10% Ind. sem. 3ª emissione (1989-1999)	104,85	99,75	94,37	89,78
18226	13,50% 4ª emissione (1989-1999)	111,75	105,00	100,58	94,50
2291	6% ex 5% OO.PP. 1998	98,50	95,50	88,65	85,95
2290	6,00% OO.PP. 1998	98,00	95,00	88,20	85,50
2292	7,00% OO.PP. 2001	98,50	95,00	88,65	85,50
3243	10,00% OO.PP. 1ª emissione (1978-1998)	104,15	99,15	93,74	89,24
4416	10,00% OO.PP. 2ª emissione (1978-1998)	104,60	99,60	94,14	89,64
5445	10,00% OO.PP. 1ª emissione (1979-1999)	103,55	98,55	93,20	88,70
4600	10,00% OO.PP. 2ª emissione (1979-1999)	104,75	99,75	94,28	89,78
19035	5,60% Ind. sem. OO.PP. 3ª emissione (1989-1994)	105,75	100,15	95,18	90,14
	Mediocredito Lombardo				
13809	5,50% Indicizzato semestrale 1985-1995 3ª emissione	105,15	99,65	94,64	89,69
13837	5,30% Indicizzato semestrale 1985-1995 4ª emissione	106,75	101,45	96,08	91,31
15801	10,00% 1987-1995 1ª emissione	104,80	99,80	94,32	89,82
15837	5,50% Indicizzato semestrale 1987-1994 3ª emissione	105,75	100,25	95,18	90,23
15681	5,75% Indicizzato semestrale 1987-1994 1ª emissione	105,85	100,10	95,27	90,09
15883	5,05% Indicizzato semestrale 1987-1994 6ª emissione	105,35	100,30	94,82	90,27
16074	6,00% Indicizzato semestrale 1987-1994 7ª emissione	105,95	99,95	95,36	89,96
16617	2,56% Indicizzata trimestrale 1987-1994 11ª emissione	104,52	99,40	94,07	89,46
16651	2,43% Indicizzata trimestrale 1987-1994 12ª emissione	104,56	99,70	94,11	89,73
17260	12,25% 1988-1994 1ª emissione	107,32	101,20	96,59	91,08
17654	12,25% 1988-1994 3ª emissione	109,22	103,10	98,30	92,79
19887	6,00% Indicizzata semestrale 1990-1995 4ª emissione	106,00	100,00	95,40	90,00

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	MELIORCONSORZIO *Consorzio Nazionale per il Credito a Medio e Lungo Termine*				
2208	6,00% emissione G. (1970-1995)	97,65	94,65	87,89	85,19
2209	7,00% emissione H (1974-1999)	93,25	89,75	83,93	80,78
2210	7,00% emissione HB (1974-1995)	99,75	96,25	89,78	86,63
2211	8,00% emissione I (1975-1995)	100,95	96,95	90,86	87,26
3890	9,00% emissione L (1976-1996)	100,40	95,90	90,36	86,31
3891	10,00% emissione M (1977-1997)	102,35	97,35	92,12	87,62
4417	10,00% emissione N. (1978-1998)	103,30	98,30	92,97	88,47
4815	10,00% emissione O (1979-1999)	105,15	100,15	94,64	90,14
4817	12,00% emissione O (1979-1999)	106,55	100,55	95,90	90,50
5605	12,00% emissione O. (1979-1999)	109,75	103,75	98,78	93,38
3802	12,00% emissione P (1980-2000)	109,05	103,05	98,15	92,75
4860	16,00% emissione Q (1981-2001)	117,75	109,75	105,98	98,78
10690	16,00% emissione R (1982-2002)	115,00	107,00	103,50	96,30
11681	15,50% emissione S (1984-2004)	113,90	106,15	102,51	95,54
13632	14,50% emissione S. (1984-2004)	117,25	110,00	105,53	99,00
14027	14,00% emissione T. (1985-2005)	112,50	105,50	101,25	94,95
16233	12,00% emissione Z (1987-1997)	105,75	99,75	95,18	89,78
16624	12,50% emissione Z. (1987-1997) I	—	—	—	—

94A0537

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° marzo 1994

Dollaro USA	1685,08
ECU	1916,78
Marco tedesco	992,98
Franco francese	291,64
Lira sterlina	2514,48
Fiorino olandese	884,23
Franco belga	48,224
Peseta spagnola	12,125
Corona danese	253,00
Lira irlandese	2416,07
Dracma greca	6,849
Escudo portoghese	9,712
Dollaro canadese	1249,13
Yen giapponese	16,148
Franco svizzero	1181,68
Scellino austriaco	141,18
Corona norvegese	228,36
Corona svedese	210,94
Marco finlandese	305,54
Dollaro australiano	1200,11

94A1462

Autorizzazione alla «Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto» ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 360603, la «Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto», è stata autorizzata ad accettare la donazione effettuata a proprio favore dalla sig.ra Maria Cozza, consistente in una raccolta di opere d'arte.

94A1373

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia medioevale

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1375

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di ingegneria

elettronica di sistemi digitali

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1376

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

sistemi informativi

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1377

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio di questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di economia e commercio

storia economica,
diritto penale commerciale,
economia politica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1378

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 9 febbraio 1994 concernente: «Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione da parte delle società di gestione di fondi mobiliari chiusi, determinazione dei mezzi patrimoniali delle società di gestione e individuazione degli investitori istituzionali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, in corrispondenza delle sottoriportate pagine della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 9, alla terza riga delle premesse, dove è scritto: « ... *mobiliari* ... », leggasi: «... *mobiliare* ... »;

alla pag. 10, all'art. 1, col. 1, dove è scritto: «... Servizio IV - Divisione *V*...», si legga: «... Servizio IV - Divisione *VI* ...»;

alla pag 12, nell'allegato B IV dove è scritto: « ... soggetti che *contrallano* ... », si legga: « ... soggetti che *controllano* ... »

94A1379

Comunicato relativo al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 17 febbraio 1994 recante: «Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente a scadenza fissa». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1994).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato alla pagina 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'art. 1, al secondo comma, dove è scritto « ... la ragione *sociale* dello sconto ... », leggasi: « ... la ragione dello sconto ... ».

94A1418

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189